

NUMERO
SPECIALE

BOLLETTINO

24 PAGINE
LIRE 12

*di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente*

Anno II - N. 3
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 30 gennaio 1946

24 pagg. L. 12
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

**La Costituzione dell' U.R.S.S.
[testo - commento - 2 tavole]**

★ ★

**Cinque questionari della
Commissione Economica**

★ ★

**Storia ed analisi delle elezioni
in Gran Bretagna - 2**

★ ★

COSTITUENTI 1946 || RASSEGNA DEI LIBRI

VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

NOTIZIARIO

ITALIA

Le elezioni amministrative

La Presidenza del Consiglio ha comunicato il terzo elenco di comuni per i quali le elezioni comunali sono state fissate per il 10 marzo.

Esso comprende 15 comuni della provincia di Avellino, 40 per quella di Cosenza, 12 per quella di Nuoro e per la provincia di Terni i comuni di Lugnano in Teverina, Alviano, Baschi e Castel Viscardo.

L'elenco dei comuni per i quali le elezioni comunali avranno luogo il 17 marzo comprende, in base ad altro comunicato della Presidenza, 13 comuni della provincia di Ancona, 6 di Apuania, 16 di Ascoli Piceno, 10 di Bari, 86 di Bergamo, 4 di Brindisi, 29 di Cagliari, 6 di Caserta, 35 di Catanzaro, 10 di Chieti, 12 di Como, 14 di Foggia, 8 di Grosseto, 14 dell'Aquila, 6 di Lecce, 5 di Matera, 4 di Messina, 9 di Modena, 5 di Palermo, 4 di Parma, 17 di Pescara, 6 di Potenza, 2 di Pesaro, 4 di Ragusa, 33 di Ravello, 8 di Sassari, 3 di Siena, 13 di Teramo, 15 di Arezzo, 1 di Trento, 19 di Asti, 13 di Milano, 4 di Napoli, 14 di Perugia, 16 di Piacenza, 3 di Frosinone, 27 di Roma, 4 di Viterbo.

ESTERO

Crisi del Governo in Francia

Il 21 gennaio il gen. De Gaulle ha rassegnato le dimissioni con una lettera a Felix Gouin, Presidente dell'Assemblea Costituente. Le cause che hanno indotto il gen. De Gaulle a tale decisione sono variamente individuate. La ragione ufficiale sembra debba ricercarsi nel rifiuto da parte del generale di aderire alla richiesta socialista e comunista di ridurre del 20% le spese militari. La vera ragione latente sembra invece consistere nei contrasti tra il generale e i capi dei vari partiti intorno alla nuova Costituzione.

Subito dopo le dimissioni sono cominciate le consultazioni tra i partiti e le personalità politiche. Dopo il rifiuto del M.R.P. di partecipare ad un Governo tripartito presieduto da un comunista, il Partito Comunista ha proposto ai socialisti la formazione di un Governo socialcomunista con presidenza Thorez. I socialisti tuttavia, per bocca del segretario del Partito Daniel Mayer, dichiaravano di voler rimanere fedeli al principio del Governo tripartito. In un primo tempo, inoltre, i socialisti proponevano come presidente Vincent Auriol; i comunisti erano però contrari e proponevano invece la candidatura di Gouin. Intanto, nel pomeriggio del 22, si riuniva l'Assemblea Costituente che decideva di rinviare al giorno seguente l'elezione. Nel frattempo il M.R.P. accettava in linea di massima la candidatura Gouin, ponendo però alcune condizioni.

La sera del 24 i tre partiti maggiori hanno diramato un comunicato nel quale fissano i punti del programma comune di governo:

1) mantenimento delle misure già adottate dal precedente Governo tripartito (il che si riferisce specialmente alla nazionalizzazione delle industrie elettriche);

2) elaborazione e pubblicazione di un esatto inventario delle risorse della Francia e delle sue necessità essenziali;

3) rapida attuazione delle misure già approvate dall'Assemblea Costituente (in riferimento specialmente alla nazionalizzazione delle banche);

5) sviluppo della produzione, da attuarsi con tutti i mezzi possibili e particolarmente mediante una «nazionalizzazione senza burocratizzazione e senza spoliazione»;

6) rispetto dei diritti dei sindacati; 7) per le scuole pubbliche e per quelle confessionali resteranno valide per il momento le leggi del 1939;

8) decurtazione di 40 miliardi di franchi nelle spese militari;

9) blocco dei salari;

10) fermo degli arruolamenti nelle forze armate;

11) acceleramento della conversione della produzione di guerra in quella di pace;

12) rottura delle relazioni diplomatiche con Franco.

Il 26 è stato ufficialmente annunciato che il nuovo Governo era stato così composto:

Gouin (S.F.I.O.), Presidente, Thorez (P.C.F.) e Gay (M.R.P.), Vice Presidenti; Letroquer (S.F.I.O.) agli Interni; Croizat (P.C.F.) al Lavoro e Bidault e Teitgen (M.R.P.) agli Esteri ed alla Giustizia; all'Alimentazione, un indipendente: Longchambon.

Proclamazione della Repubblica e progetto di nuova Costituzione in Albania

A mezzogiorno dell'11 gennaio la Assemblea Costituente albanese ha proclamato ufficialmente la «Repubblica Popolare d'Albania». I lavori dell'Assemblea Costituente avevano avuto inizio la mattina del 10 alla presenza delle missioni alleate e dei corrispondenti della stampa estera a Tirana. Il dott. Popa, decano dell'Assemblea, che è stato chiamato a presiedere la prima seduta, aveva dichiarato nel discorso di apertura che la forma repubblicana è la più adatta perché possano essere attuate le riforme sociali e politiche maturate con gli ultimi eventi della storia albanese.

Il 14, il generale Enver Hoxha ha rassegnato nelle mani dell'Assemblea Costituente le dimissioni del Governo. L'Assemblea le ha respinte; Hoxha ha accettato di rimanere in carica. Re Zogu ha protestato da Londra asserendo che la decisione dell'Assemblea Costituente non rispecchia né la volontà né il sentimento del popolo albanese e che, comunque, ben più importante della forma istituzionale è l'indipendenza del Paese, oggi «minacciata».

Intanto sono stati resi noti i capisaldi del futuro statuto albanese che sarà sottoposto alla Costituente. Essi consistono nella istituzione di Consigli del Popolo, nella pianificazione dell'agricoltura, con l'introduzione del sistema cooperativo, nella nazionalizzazione delle miniere e delle industrie principali, nella tutela dei diritti delle minoranze e nel diritto di asilo per gli stranieri perseguitati per aver difeso la causa della democrazia.

Verso le elezioni in Russia

Il 10 febbraio avranno luogo le elezioni nell'U.R.S.S. Di conseguenza in tutte le città e villaggi hanno luogo riunioni, comizi e incontri di lavoratori, kolkosiani ed intellettuali per mettere in rilievo l'importanza delle elezioni. In mancanza di una lotta di partiti, la campagna elettorale consiste nell'illustrare agli elettori le qualità personali dei candidati e ottenere il massimo accesso alle urne; a tale scopo militari e propagandisti parlano della vita e della attività dei candidati al Soviet Supremo. Ogni sezione elettorale ha il suo centro di propaganda, e in media si compone da 1000 a 1500 elettori.

Tutti gli Stati dell'U.R.S.S. aprono le liste dei candidati con il nome di Stalin il quale ha accettato di porre la sua candidatura nel distretto di Mosca che porta il suo nome.

Repubblica in Ungheria

Il 24 gennaio si è riunito in seduta straordinaria il Parlamento ungherese. E' stato dichiarato decaduto il regno d'Ungheria e proclamata la Repubblica. Il Conte Michele Karoly, già profugo negli Stati Uniti, è stato proclamato Presidente. Il progetto di statuto costituzionale del nuovo Stato prevede ampie garanzie di libertà di pensiero, di religione e di associazione per tutti i cittadini. L'organo supremo della nazione sarà l'Assemblea Nazionale, alla quale spetta di eleggere il Presidente della Repubblica che dura in carica quattro anni.

Il controllo delle elezioni in Grecia

Il Presidente Truman ha nominato Henry P. Grady capo del gruppo degli «osservatori» americani, con rango di ambasciatore. Il gruppo avrà un segretariato civile di circa ottanta persone ed una commissione militare di cui faranno parte circa cinquecento persone. Gli «osservatori» arriveranno in Grecia tre settimane prima delle elezioni, effettueranno giri ispettivi in tutto il paese per rendersi conto del modo col quale verrà condotta la campagna elettorale e il giorno delle elezioni si assicureranno che nessuna interferenza ne turbi il regolare svolgimento. Vi sarà un ufficio centrale di osservazione ad Atene ed uffici distrettuali ad Atene stessa, Salonico, Patrasso, Tripolis ed Heraklion. Ai rappresentanti delle tre nazioni (U.S.A. G. B., Fr.) non verranno assegnate zone specifiche in quanto che l'osservazione alleata sarà condotta in comune. Dopo le elezioni, gli osservatori redigeranno il loro rapporto che invieranno ai rispettivi governi. Gli osservatori si raccoglieranno a Napoli verso la metà di febbraio onde partecipare ad un corso pratico per addestrarsi ai loro compiti prima di proseguire per la Grecia.

Elezioni comunali in Germania

In Baviera, nel Baden, nell'Assia e nel Württemberg si sono svolte, nei giorni 20 e 27 gennaio, le elezioni ai Consigli locali per i Comuni inferiori ai 20.000 abitanti che hanno dato i seguenti risultati: Unione cristiano-sociale 1.204.388 voti, socialdemocratici 723.180, comunisti 101.968, altri partiti 748.373. La partecipazione alle urne è stata dell'84%.

STATI E COSTITUZIONI

La Costituzione dell' U. R. S. S.

1. — I PRECEDENTI DELLA COSTITUZIONE VIGENTE.

Il primo documento costituzionale — dopo la conquista del potere da parte dei bolscevichi (25 ottobre, secondo il vecchio calendario; 7 novembre, secondo il calendario gregoriano — 1917) — è la Dichiarazione dei diritti dei popoli della Russia, nella quale era riconosciuto il diritto di auto-decisione, l'eguaglianza e la sovranità dei popoli della Russia, l'abolizione di qualsiasi privilegio e di qualsiasi limitazione nel campo nazionale ed in quello religioso, la libera evoluzione delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici viventi nella Russia.

La Dichiarazione, redatta il 15 novembre 1917, fu approvata nel gennaio 1918, dal III Congresso Panrusso dei Sovieti, col titolo di « Dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore e sfruttato ». Fu redatta da Lenin come Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo e controfirmata da Stalin, quale Commissario del Popolo per le Nazionalità.

Lo stesso III Congresso Panrusso dei Sovieti diede incarico al Comitato Esecutivo Centrale panrusso di elaborare la Costituzione che fu approvata dal V Congresso Panrusso dei Sovieti il 10 luglio 1918.

In occasione dell'approvazione di questa 1ª carta costituzionale della R.S.F.S.R. (Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa), Lenin disse al V Congresso: « La nostra Costituzione registra l'esperienza della lotta e dell'organizzazione delle masse proletarie contro gli sfruttatori, sia all'interno del Paese che in tutto il mondo ». (Lenin, Opere — ed. uff. russa — vol. XIII, p. 391). La Costituzione del '18, infatti, traduceva in termini giuridici le conquiste dei primi otto mesi di dittatura del proletariato.

Il VII, PVIII ed il IX Congresso dei Sovieti della R.S.F.S.R. apportarono varie modifiche alla Costituzione.

Il 30 dicembre 1922 fu decisa l'unione delle Repubbliche socialiste sovietiche della Russia, dell'Ucraina, della Russia Bianca e della Transcaucasia in uno stato federato plurinazionale (1º Congresso dei Sovieti dell'U.R.S.S.). Lo stato sovietico mutò la sua denominazione da R.S.F.S.R. in U.R.S.S.

In relazione a questo mutamento costituzionale, il II Congresso dei Sovieti dell'U.R.S.S. approvò, il 31 gennaio 1924, la 2ª Costituzione. (Questa è però, oggi, considerata come 1ª, in quanto la Costituzione del 1918 era la Costituzione della R.S.F.S.R., mentre, come si è detto, l'U.R.S.S. fu costituita soltanto il 30 dicembre 1922). Al momento della promulgazione della Costituzione del '24, Lenin era morto da dieci giorni (21 gennaio 1924).

Anche la Costituzione dell'U.R.S.S., del '24, fu modificata nei successivi Congressi dei Sovieti dell'U.R.S.S., per adattarla sia alle mutate condizioni della società sovietica, posta sulla via della realizzazione del socialismo, sia allo sviluppo strutturale dell'U.R.S.S., che, se constava di 4 Repubbliche nel '24, ne accrebbe il numero a 7 poco prima del dicembre 1936.

In quest'anno — esattamente, il 5 dicembre — fu approvata dall'VIII Congresso, straordinario, dei Sovieti dell'U.R.S.S., la Costituzione tuttora vigente, che portava ad 11 il numero delle repubbliche socialiste sovietiche federate.

2. — 1935: LA COMMISSIONE DELLA COSTITUZIONE ED I SUOI COMPITI.

Stalin fece al Congresso, il 25 novembre 1936, un dettagliato rapporto sul progetto della Costituzione. Egli richiamò in primo luogo che il progetto era stato redatto da una apposita Commissione costituita in seguito a speciale decisione — presa il 6 febbraio 1935 — dal VII Congresso dei Sovieti dell'U.R.S.S. La decisione recava: « 1. Apportare alla Costituzione dell'U.R.S.S. delle modifiche allo scopo: a) di rendere ancor più democratico il sistema elettorale, sostituendo alle

elezioni a suffragio non completamente eguale elezioni a suffragio eguale, alle elezioni a molti gradi elezioni dirette, allo scrutinio pubblico lo scrutinio segreto; b) di precisare la base economica e sociale della Costituzione per adeguare la Costituzione all'attuale rapporto tra le forze di classe dell'U.R.S.S. (creazione della nuova industria socialista, disfatta dei kulak, vittoria del sistema del colcos, affermarsi della proprietà socialista come base della società sovietica, ecc.)... ».

Il 7 febbraio 1935 la Sessione del Comitato Esecutivo Centrale dell'U.R.S.S., appositamente riunita, costituì la Commissione della Costituzione, composta di 31 membri.

La Commissione doveva, nel redigere il progetto « tener conto degli spostamenti verso il socialismo che si sono compiuti nella vita dell'U.R.S.S. dal 1924 ad oggi ».

Quali sono questi cambiamenti?

3. — CAMBIAMENTI SOPRAVVENUTI NELLA VITA DELL' U.R.S.S. NEL PERIODO 1924-1936.

Stalin ricorda nel suo rapporto che nel 1924 — quando era stata emanata la Costituzione che si trattava di mutare — « si era nel primo periodo della N.E.P. (Nuova Politica Economica), nel periodo in cui il potere sovietico, mentre sviluppava il socialismo in tutti i modi, consentiva tuttavia una certa ripresa del capitalismo, e contava, nel corso della competizione fra i due sistemi economici, capitalista e socialista, di organizzare il sopravvento del sistema socialista su quello capitalista. Il compito consisteva allora nel rafforzare, nel corso di questa competizione, le posizioni del socialismo, nel riunire e liquidare i sistemi capitalistici e condurre a termine la vittoria del sistema socialista, come sistema fondamentale dell'economia nazionale ».

« La nostra industria offriva allora un quadro poco invidiabile... Essa si basava su una tecnica vecchia, arretrata e povera... Il peso specifico del settore socialista nella nostra industria costituiva allora circa l'80%. Ma il settore capitalista occupava pur tuttavia non meno del 20% dell'industria. La nostra agricoltura offriva un quadro ancor più sgradevole... la classe dei grandi proprietari fondiari era già stata liquidata, ma d'altra parte la classe dei capitalisti agricoli, la classe dei kulak, rappresentava ancora una forza notevole... »

Lo stesso bisogna dire per quanto riguarda il commercio all'interno del paese. Il settore socialista del commercio costituiva appena il 50-60%, non di più, e tutto il resto era occupato dai mercanti, dagli speculatori e da altri elementi privati.

...Quale è la situazione adesso, nel 1936?

...Adesso ci troviamo nell'ultimo periodo della Nep, alla fine della Nep, nel periodo della completa liquidazione del capitalismo in tutte le sfere dell'economia nazionale...

...il capitalismo è stato completamente cacciato dalla nostra industria, e la forma socialista di produzione costituisce attualmente il sistema che domina incontrastato nel campo industriale...

...nell'agricoltura la classe dei kulak è stata liquidata e il settore delle piccole aziende contadine individuali, con la loro tecnica arretrata, medioevale, occupa oggi un posto insignificante...

Per quanto riguarda il commercio all'interno del paese, i mercanti e gli speculatori sono stati completamente cacciati da questo campo. Tutto il commercio si trova oggi nelle mani dello Stato, della cooperazione, e dei colcos... ». Questi, nella enunciazione di Stalin, i cambiamenti sopravvenuti nell'economia sovietica dal 1924 al 1936.

In rapporto con questi cambiamenti, si è però modificata anche la struttura di classe dell'U.R.S.S. « La classe dei grandi proprietari fondiari, come è noto, era già stata liquidata come risultato della vittoriosa fine della guerra civile. Per quanto riguarda le altre classi sfruttatrici, esse hanno condiviso

la sorte della classe dei grandi proprietari fondiari. E' scomparsa la classe dei capitalisti nell'industria. E' scomparsa la classe dei kulak nell'agricoltura. Nel commercio sono scomparsi i mercanti e gli speculatori. Tutte le classi sfruttatrici, in tal modo, sono state liquidate ».

Sono rimaste le classi degli operai e dei contadini e gli intellettuali.

Ma, quanto ai primi, essi non possono più dirsi, nell'Unione Sovietica, « proletari », giacchè non sono più privi degli strumenti e dei mezzi di produzione, nè, più non essendovi capitalisti, essi sono da alcuno sfruttati.

Per i contadini, Stalin rileva che anche essi hanno mutato radicalmente il loro status, perchè, non più atomizzati, dispersi su tutto il territorio del paese e rinserrati nella loro arretrata azienda individuale, non sono più oppressi da grandi e medi proprietari e neppure essi, oramai, più sfruttati.

Gli intellettuali non costituiscono più una classe, provenienti come prima dalla nobiltà e dalla borghesia, ma uno strato delle classi operaie e contadine, dalle quali per l'80-90 per cento provengono ed alle quali « sono legati con tutte le loro fibre ».

Mutamenti radicali, infine, sono anche intervenuti nei rapporti tra le nazioni dell'U.R.S.S. Si tratta di circa 60 (nel 1936) nazioni, gruppi nazionali e nazionalità. Lo Stato sovietico è, appunto, uno Stato plurinazionale. « Il periodo trascorso (dal 1924 al 1936) ha dimostrato in modo indiscutibile che l'esperienza della creazione d'uno Stato plurinazionale, costituito sulla base del socialismo, è completamente riuscita ».

« Quale riflesso hanno trovato nel progetto della nuova Costituzione tutti questi cambiamenti sopravvenuti nelle vite dell'U.R.S.S.? ».

4. — « PARTICOLARITÀ ESSENZIALI » DEL PROGETTO E DELLA COSTITUZIONE.

Stalin mette in rilievo alcune « particolarità essenziali » del progetto della nuova Costituzione. (Si avverta che il progetto si è tradotto quasi identicamente nel testo definitivo).

Innanzitutto, « la Costituzione non deve essere confusa con un programma. Ciò vuol dire che tra un programma e la Costituzione vi è una differenza sostanziale. Mentre il programma parla di ciò che non esiste ancora, che deve essere ancora ottenuto e conquistato nell'avvenire, la Costituzione, al contrario, deve parlare di ciò che esiste già, che è già stato ottenuto e conquistato, adesso, nel momento presente ». In questo momento (1936), « la nostra società sovietica è già arrivata a realizzare, nell'essenziale, il socialismo, ha creato il regime socialista, cioè ha realizzato... la prima fase o fase inferiore del comunismo... Ma la società sovietica non è ancora arrivata a realizzare la fase più alta del comunismo... » benchè essa se lo proponga per il futuro. « Questi sono i limiti della nostra Costituzione nel momento storico presente... (La Costituzione) è perciò la registrazione e la sanzione legislativa di quello che è già stato ottenuto e conquistato ».

La seconda « particolarità » della nuova Costituzione è in questo che la sua base principale è costituita « dai principi del socialismo, dai suoi capisaldi fondamentali, già conquistati e realizzati: proprietà socialista della terra, delle foreste, delle fabbriche, delle officine e degli altri strumenti e mezzi di produzione, soppressione dello sfruttamento e delle classi sfruttatrici; soppressione della miseria della maggioranza e del lusso della minoranza; soppressione della disoccupazione; lavoro come obbligo e debito d'onore di ogni cittadino atto al lavoro, secondo la formula « Chi non lavora, non mangia »; diritto al lavoro, cioè diritto di ogni cittadino di ricevere un lavoro garantito; diritto al riposo; diritto all'istruzione, ecc. ecc. Il progetto della nuova Costituzione si basa su questi e altri simili capisaldi del socialismo. Esso li esprime, li sanziona per via legislativa ».

Terza « particolarità » della Costituzione sta in ciò che questa, « a differenza delle Costituzioni borghesi... parte dal fatto che nella società non vi sono più classi antagoniste, che la società è composta di due classi amiche l'una dell'altra, di operai e di contadini, che al potere vi sono precisamente queste classi lavoratrici, che la direzione statale della società

(dittatura) appartiene alla classe operaia, come classe d'avanguardia della società; che la Costituzione è necessaria per sanzionare gli ordinamenti sociali secondo l'utile e il desiderio dei lavoratori ».

Quarta « particolarità » della nuova Costituzione è che, sempre a differenza delle Costituzioni « borghesi », le quali « partono tacitamente dal presupposto che le nazioni e le razze non possono avere eguali diritti... e che, inoltre, esiste ancora un terza categoria di nazioni o di razze, nelle colonie, per esempio, le quali hanno ancor meno diritti delle nazioni che non godono di tutti i diritti », la nuova Costituzione sovietica, invece, « è profondamente internazionalista », giacchè parte esattamente dal presupposto contrario, « che tutte le nazioni e le razze hanno eguali diritti ».

Quinta « particolarità » della Costituzione è il suo « democrazia conseguente e coerente fino all'ultimo ». Tale democrazia si esplica nella mancanza di qualsiasi delle restrizioni e delle riserve che accompagnano, nelle Costituzioni « borghesi », la enunciazione di diritti fondamentali e delle libertà democratiche. Nella nuova Costituzione, « non esistono cittadini attivi o passivi;... tutti i cittadini sono attivi; non vi sono differenze di diritti « tra uomini e donne, tra domiciliati e non domiciliati, possidenti e non possidenti, istruiti e non istruiti;... sono le capacità personali ed il lavoro personale di ogni cittadino che determinano la sua posizione nella società ».

Infine — ma non ultima « particolarità » — la nuova Costituzione « non si accontenta di fissare i diritti formali dei cittadini, ma sposta il centro di gravità sulla garanzia di questi diritti »; così, « non si limita a proclamare l'eguaglianza dei diritti dei cittadini, ma la garantisce, dando una sanzione legislativa al fatto della soppressione del regime dello sfruttamento;... non si limita a proclamare il diritto al lavoro, ma lo garantisce, dando una sanzione legislativa al fatto della mancanza di crisi nella società sovietica, al fatto della soppressione della disoccupazione... ».

5. — EMENDAMENTI ED AGGIUNTE AL PROGETTO DI COSTITUZIONE.

Il progetto di Costituzione fu oggetto di discussione da parte del popolo.

Nel suo Rapporto, Stalin passa in rassegna le varie proposte avanzate, esprimendo il suo avviso sull'accoglimento o meno delle più importanti. La sua opinione, e la motivazione datane, sono altrettante fonti esegetiche di istituti e principi fondamentali della Costituzione sovietica e della Costituzione tutta intera.

Stalin ritiene da respingere gli emendamenti suggeriti per l'articolo 1° (: invece di « Stato degli operai e dei contadini », Stato dei lavoratori », oppure « Stato degli operai e dei contadini e dei lavoratori intellettuali », oppure ancora « Stato di tutte le razze e le nazionalità che popolano il territorio dell'U.R.S.S. » o anche, invece della parola « contadini », la parola « colcosiani » o le parole « lavoratori dell'agricoltura socialista »).

L'articolo 1° — dice Stalin — « parla della composizione di classe della società sovietica; questa « è composta, come è noto, di due classi, degli operai e dei contadini. L'articolo 1°... parla appunto di questo...: esso quindi bene rispetta la composizione di classe della nostra società ». Gli intellettuali non sono una « classe » nel senso marxista, ma uno « strato » di entrambe le classi, nè il fatto che di essi l'articolo 1 non parli, lede i loro diritti: come diritti di uno « strato », di essi trattano, insieme con quelli di tutti gli altri strati, i Capitoli X ed XI.

Per quanto riguarda le nazioni e le razze, il luogo per parlarne non è l'articolo 1°, dato che nel Capitolo II « già si dice che l'U.R.S.S. è una libera unione di nazioni aventi eguali diritti »: questi, a loro volta, sono precisati nello stesso Capitolo II e nei Capitoli X ed XI.

Altra proposta era quella di sopprimere l'articolo 17, che sancisce il diritto di qualunque repubblica federata di uscire dall'U.R.S.S. Stalin pensa « che questa proposta non è giusta, e perciò non deve essere accettata... L'U.R.S.S. è una unione volontaria di Repubbliche federate aventi eguali di-

ritti...»: escludere l'articolo 17 significherebbe «violare il carattere volontario di questa Unione».

Importantissima modificazione proposta era quella di completare il Capitolo II della Costituzione con un articolo che stabilisse che le repubbliche autonome socialiste sovietiche, quando raggiungessero un adeguato sviluppo economico e culturale, potessero essere trasformate in repubbliche socialiste sovietiche federate. Stalin si dichiara contrario all'accoglimento della proposta modificazione in quanto il passaggio di una R.A.S.S. nella categoria delle repubbliche federate non è motivato dal grado di sviluppo economico e culturale raggiunto, bensì da tre elementi di fatto. «In primo luogo, bisogna che la repubblica sia periferica, che non sia circondata da tutte le parti dal territorio dell'U.R.S.S.»; altrimenti, il diritto, sancito dall'articolo 17, di uscire dall'unione, non potrebbe trovare concreta attuazione; «in secondo luogo, bisogna che la nazionalità che ha dato il suo nome alla repubblica sovietica rappresenti in essa una maggioranza più o meno compatta; in terzo luogo, bisogna che la repubblica non sia troppo piccola per quanto riguarda l'entità della sua popolazione» (che dovrebbe essere, per Stalin, superiore al milione di anime): «sarebbe un errore sopprimere che una piccola repubblica sovietica, avente una quantità minima di popolazione e un esercito insignificante, possa contare di esistere come Stato indipendente».

Si proponeva inoltre di modificare l'articolo 33, sopprimendo il Soviet delle Nazionalità. Stalin osserva che «l'emendamento non è giusto. Il sistema di una sola Camera sarebbe migliore di quello a due Camere, se l'U.R.S.S. fosse uno Stato nazionale omogeneo... L'U.R.S.S. è, invece, uno Stato plurinazionale. Vi è un organo supremo, in cui sono rappresentati gli interessi comuni di tutti i lavoratori dell'U.R.S.S., indipendentemente dalla loro nazionalità. Questo è il Soviet dell'Unione. Ma le nazionalità dell'U.R.S.S., oltre agli interessi comuni, hanno anche gli interessi loro particolari, specifici, legati alle loro particolarità nazionali». Il Soviet della Nazionalità è appunto l'organo supremo che rispecchia tali interessi, senza del quale «non può esservi dubbio... che sarebbe impossibile governare uno Stato composto di tante nazionalità come l'U.R.S.S.».

Stalin si dichiara, invece, favorevole all'accoglimento della proposta che le due Camere abbiano un egual numero di membri: proposta non accolta, tuttavia (v. gli articoli 34 e 35), ed all'altra che i deputati al Soviet delle Nazionalità siano eletti per via diretta, come quelli al Soviet dell'Unione.

Nettamente contrario è ancora Stalin all'accettazione di una aggiunta all'articolo 40, tendente a concedere al Presidium del Soviet Supremo il potere di emanare atti legislativi temporanei.

Ancora contrario Stalin alla proposta — «non conforme allo spirito» della Costituzione — di modifica dell'articolo 48, nel senso di consentire che il Presidente del Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. sia eletto non dal Soviet Supremo medesimo, ma direttamente da tutta la popolazione dell'U.R.S.S. «Secondo il sistema della nostra Costituzione — dice Stalin — nell'U.R.S.S. non ci deve essere un presidente unico, eletto da tutta la popolazione allo stesso titolo del Soviet Supremo. La presidenza dell'U.R.S.S. è collegiale, — è il Presidium del Soviet Supremo, compreso il Presidente del Presidium del Soviet Supremo, eletto non da tutta la popolazione, ma dal Soviet Supremo, e tenuto a render conto al Soviet Supremo».

Favorevole, invece, Stalin alla proposta di modificazione dello stesso articolo 48, di elezione di tanti vice-presidenti del Presidium quante le repubbliche federate (v., infatti, il testo dell'articolo 48). Infine, quanto ad una proposta di modificazione dell'articolo 135 — tendente a «privare dei diritti elettorali i ministri del culto, le ex guardie bianche, tutti gli «ex» e le persone che non compiono un lavoro di utilità pubblica, oppure, in ogni caso, di limitare i diritti elettorali delle persone di questa categoria, accordando loro soltanto il diritto di eleggere, ma non quello di essere eletti — Stalin osserva che, oramai, non sussistono più le condizioni storiche che indussero a togliere loro o limitare i diritti elettorali, e che, oramai, «ottenuto che le classi sfruttatrici siano state liquidate e il potere sovietico sia diventato una forza invincibile», è tempo di introdurre il suffragio elettorale senza nessuna restrizione, già auspicato da Lenin fin dal 1919.

6. — 1936-1944: EMENDAMENTI ED AGGIUNTE ALLA COSTITUZIONE.

Diamo ora un cenno delle modificazioni apportate alla Costituzione fino alle ultime del febbraio 1944.

Il 12 marzo 1940 l'U.R.S.S. concludeva la pace della prima guerra russo-finlandese. I territori ottenuti venivano aggregati alla già esistente Repubblica Socialista Sovietica Autonoma della Carelia. Questa repubblica autonoma, in conseguenza della aggregazione dei nuovi territori ex-finnici, diveniva repubblica socialista sovietica federata con la denominazione di R.S.S. Carelo-finnica. (Il passaggio a repubblica federata è molto importante, perchè, oltre alla possibilità di uscire dalla Unione — v. § precedente — ogni repubblica federata ha propri organi costituzionali, propri tribunali, proprie scuole, e, dal 1° febbraio 1944 — v. più avanti — anche propria rappresentanza diplomatica e un proprio esercito.) Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S., riunito in VI Sessione (30 marzo-5 aprile 1940) emanava, il 31 marzo 1940, una «Legge sulla trasformazione della Repubblica Socialista Sovietica Autonoma di Carelia in R.S.S. federata Carelo-finnica». Questa legge disponeva la modifica dell'articolo 13 della Costituzione, nel senso di aggiungere alle 11 repubbliche federate già esistenti la 12° R.S.S. Carelo-finnica.

Dall'aprile all'agosto 1940, in seguito agli avvenimenti che portarono ai noti accrescimenti territoriali (Bessarabia, Bucovina settentrionale, Repubbliche Baltiche) l'apparato costituzionale sovietico subiva nuove modifiche.

Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S., riunito in VII Sessione (1-7 agosto 1940) emanava, il 7 agosto 1940, una legge con la quale modificava nuovamente l'articolo 13 della Costituzione, nel senso di aggiungere alle 12 R.S.S. federative esistenti, la 13° (R.S.S. Moldava), la 14° (R.S.S. Lituana), la 15° (R.S.S. Estone) e la 16° (R.S.S. Lettone).

Le più recenti modificazioni della Costituzione sono state decise dalla X Sessione del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. con le due leggi, in data 1. febbraio 1944, con le quali è stato aggiunto: all'art. 18, Part. 18 b, in forza del quale «ogni Repubblica federata ha le proprie formazioni militari repubblicane», ed all'art. 60, il punto «f», in forza del quale il Soviet Supremo della Repubblica federata «stabilisce il sistema di creazione delle formazioni militari repubblicane»; all'art. 18, Part. 18 a, in forza del quale «ogni Repubblica federata ha il diritto di entrare in relazioni dirette con gli Stati esteri, di concludere con essi degli accordi e di scambiarsi rappresentanze diplomatiche e consolari», ed all'articolo 60, il punto «e», in forza del quale il Soviet Supremo della Repubblica federata «stabilisce la rappresentanza della Repubblica federata nelle relazioni internazionali».

In conseguenza del potere attribuito alle repubbliche federate di mantenere proprie formazioni militari e proprie relazioni con gli Stati esteri, le due leggi hanno modificato l'art. 14 della Costituzione, nei punti «a» e «g», sì che alla competenza della Unione sono aggiunte «la fissazione di regole generali per le relazioni delle Repubbliche federate con Stati esteri» e «la fissazione dei principii dirigenti l'organizzazione delle formazioni militari delle Repubbliche federate». I Commissariati del Popolo della Difesa e degli Affari Esteri sono stati trasformati da Commissariati del Popolo federali (cioè dell'Unione) in Commissariati del Popolo federali-repubblicani (cioè anche delle singole repubbliche federate). Questi pertanto assommano oggi a 18. Nella materia, altre modificazioni erano state già apportate dal Soviet Supremo in VI Sessione (30 marzo-5 aprile 1940), con la costituzione di due nuovi Commissariati del Popolo federali: per l'industria del carbone e per l'industria della nafta. In conseguenza, con legge del 4 luglio 1940, era disposta la modifica dell'art. 77 della Costituzione — modifica intesa nel senso di «completamento» dell'elenco dei Commissariati del Popolo federali, con l'inclusione dei due anzidetti.

Successivamente, e prima del 1944, altri decreti del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. modificavano nuovamente lo stesso articolo 77, aggiungendo nuovi Commissariati del Popolo federali. Questi sono oggi in numero di 25.

I passi del «Rapporto all'VIII Congresso — straordinario — del Soviet dell'U.R.S.S. (25 novembre 1936), «Sul progetto di Costituzione dell'U.R.S.S.» sono riprodotti dall'opera di STALIN: *Questioni del leninismo* — vol. II — pagg. 289-290 (traduzione italiana di Palmiro Togliatti - Società Editrice «L'Unità», Roma, 1943).

CAPITOLO I

STRUTTURA DELLA SOCIETA'

Art. 1. — L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è uno Stato socialista degli operai e dei contadini.

Art. 2. — La base politica dell'U.R.S.S. è costituita dai Soviet dei deputati dei lavoratori, sviluppatasi e consolidatisi in seguito all'abbattimento del potere dei proprietari fondiari e dei capitalisti e alla conquista della dittatura del proletariato.

Art. 3. — Tutto il potere nell'U.R.S.S. appartiene ai lavoratori della città e della campagna, rappresentati dai Soviet dei deputati dei lavoratori.

Art. 4. — La base economica dell'U.R.S.S. è costituita dal sistema socialista dell'economia e dalla proprietà socialista degli strumenti e mezzi di produzione, affermatasi in seguito alla liquidazione del sistema capitalista dell'economia, all'abolizione della proprietà privata degli strumenti e mezzi di produzione e all'eliminazione dello sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo.

Art. 5. — La proprietà socialista nell'U.R.S.S. ha la forma di proprietà statale (patrimonio di tutto il popolo), oppure la forma di proprietà cooperativa-calcosiana (proprietà dei singoli colcos, proprietà delle associazioni cooperative).

Art. 6. — La terra, il sottosuolo, le acque, i boschi, le officine, le fabbriche, le miniere, le cave, i trasporti ferroviari, acquedotti ed aerei, le banche, i mezzi di comunicazione, le grandi aziende agricole organizzate dallo Stato (sovcos, stazioni di macchine e trattrici, ecc.) e così pure le aziende comunali e la parte fondamentale del patrimonio edilizio nelle città e nei centri industriali, sono proprietà dello Stato, cioè patrimonio di tutto il popolo.

Art. 7. — Le aziende sociali dei colcos e delle organizzazioni cooperative, con le loro scorte vive e morte, la produzione fornita dai colcos e dalle organizzazioni cooperative, come pure i loro immobili sociali, sono proprietà sociale, socialista, dei colcos e delle organizzazioni cooperative.

In conformità con lo statuto dell'«artel» agricolo, ogni famiglia appartenente a un colcos, oltre al provento fondamentale dell'economia collettiva del colcos, ha in godimento personale un piccolo appezzamento di terreno attinente alla casa, e ha in proprietà personale l'impresa ausiliaria impiantata su tale appezzamento, la casa d'abitazione, bestiame produttivo, animali da cortile e l'attrezzamento agricolo minuto.

Art. 8. — La terra occupata dai colcos viene loro attribuita in godimento gratuito e per una durata illimitata, cioè in perpetuo.

Art. 9. — Accanto al sistema socialista dell'economia, che è la forma economica dominante nell'U.R.S.S., è ammessa dalla legge la piccola azienda privata dei contadini non associati e degli artigiani, fondata sul lavoro personale, escludendo lo sfruttamento del lavoro altrui.

Art. 10. — Il diritto di proprietà personale dei cittadini sui proventi del loro lavoro e sui loro risparmi, sulla casa di abitazione e sull'impresa domestica ausiliaria, sugli oggetti dell'economia domestica e di uso quotidiano, sugli oggetti di consumo e di comodo personale, come pure il diritto di eredità della proprietà personale dei cittadini — sono tutelati dalla legge.

Art. 11. — La vita economica nell'U.R.S.S. viene determinata e diretta da un piano statale dell'economia nazionale, allo scopo di aumentare la ricchezza sociale, di elevare costantemente il livello di vita materiale e culturale dei lavoratori, di consolidare l'indipendenza nell'U.R.S.S. e di rafforzare la sua capacità di difesa.

Art. 12. — Il lavoro è nell'U.R.S.S. dovere e oggetto d'onore per ogni cittadino atto al lavoro, secondo il principio: « Chi non lavora, non mangia ».

Nell'U.R.S.S. si attua il principio del socialismo: « Da ciascuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo il suo lavoro ».

La versione pubblicata è quella delle « Edizioni in lingue estere - Mosca, 1944 ». Il testo è aggiornato con le modificazioni e le aggiunte approvate dalle Sessioni I, II, III, VI, VII e X del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. Sono riprodotte in corsivo le modificazioni e le aggiunte apportate con le leggi del 1. febbraio 1944, approvate dalla X Sessione del Soviet Supremo.

CAPITOLO II

STRUTTURA DELLO STATO

Art. 13. — L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è uno Stato federale costituito sulla base dell'unione volontaria, a parità di diritti, delle seguenti Repubbliche Socialiste Sovietiche:

Repubblica Socialista Federativa Sovietica della Russia,
Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina,
Repubblica Socialista Sovietica della Bielorussia,
Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaigian,
Repubblica Socialista Sovietica della Georgia,
Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia,
Repubblica Socialista Sovietica del Turkmenistan,
Repubblica Socialista Sovietica dell'Usbekistan,
Repubblica Socialista Sovietica del Tagikistan,
Repubblica Socialista Sovietica del Kasakhstan,
Repubblica Socialista Sovietica della Kirghisia,
Repubblica Socialista Sovietica Carelo-Finnica,
Repubblica Socialista Sovietica della Moldavia,
Repubblica Socialista Sovietica della Lituania,
Repubblica Socialista Sovietica della Lettonia,
Repubblica Socialista Sovietica dell'Estonia.

Art. 14. — Sono di competenza dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, rappresentate dai suoi organi supremi di potere e dagli organi di governo dello Stato:

a) la rappresentanza dell'Unione nelle relazioni internazionali, la conclusione e la ratifica dei trattati con altri Stati, la fissazione di regole generali per le relazioni delle Repubbliche federate con Stati esteri;

b) le questioni della guerra e della pace;

c) l'ammissione nell'U.R.S.S. di nuove repubbliche;

d) il controllo dell'applicazione della Costituzione dell'U.R.S.S. e della conformità delle Costituzioni delle Repubbliche federate con la Costituzione dell'U.R.S.S.;

e) la ratifica delle modificazioni di confine tra le Repubbliche federate;

f) la ratifica della formazione di nuovi territori e regioni, come pure di nuove Repubbliche autonome nel seno delle Repubbliche federate;

g) l'organizzazione della difesa dell'U.R.S.S., la direzione di tutte le forze armate dell'U.R.S.S., la fissazione dei principi dirigenti l'organizzazione delle formazioni militari delle Repubbliche federate;

h) il commercio estero sulla base del monopolio di Stato;

i) la salvaguardia della sicurezza dello Stato;

k) la determinazione dei piani dell'economia nazionale dell'U.R.S.S.;

l) l'approvazione del bilancio statale unico dell'U.R.S.S. come pure delle imposte e delle entrate che concorrono alla formazione dei bilanci dell'Unione, delle repubbliche e locali;

m) la gestione delle banche, delle istituzioni e delle aziende industriali e agricole, come pure delle aziende commerciali che interessano tutta l'Unione;

n) la gestione dei trasporti e delle comunicazioni;

o) la direzione del sistema monetario e creditizio;

p) l'organizzazione dell'assicurazione di Stato;

q) l'emissione e la concessione di prestiti;

r) la determinazione dei principi fondamentali del godimento della terra, come pure del godimento del sottosuolo, dei boschi e delle acque;

s) la determinazione dei principi fondamentali dell'istruzione e della sanità pubblica;

t) l'organizzazione di un sistema unico di statistica dell'economia nazionale;

u) la determinazione dei principi della legislazione del lavoro;

v) la legislazione relativa all'ordinamento giudiziario e alla procedura della giustizia; i codici penale e civile;

z) le leggi sulla cittadinanza sovietica; le leggi sui diritti degli stranieri;

g) la promulgazione degli atti di amnistia per tutta l'Unione.

Art. 15. — La sovranità delle Repubbliche federate non ha altri limiti salvo quelli indicati dall'art. 14 della Costituzione dell'U.R.S.S. Oltre questi limiti, ogni Repubblica federata esercita il potere statale in modo indipendente.

L'U.R.S.S. tutela i diritti sovrani delle Repubbliche federate.

Art. 16. — Ogni Repubblica federata ha la propria Costituzione, che tiene conto delle particolarità della Repubblica, in piena conformità con la Costituzione dell'U.R.S.S.

Art. 17. — Ogni Repubblica federata conserva il diritto di uscire liberamente dall'U.R.S.S.

Art. 18. — Il territorio delle Repubbliche federate non può essere modificato senza il loro consenso.

Art. 18-a. — Ogni Repubblica federata ha il diritto di entrare in relazioni dirette con Stati esteri, di concludere con essi degli accordi e di scambiarsi rappresentanze diplomatiche e consolari.

Art. 18-b. — Ogni Repubblica federata ha le proprie formazioni militari repubblicane.

Art. 19. — Le leggi dell'U.R.S.S. hanno eguale vigore nei territori di tutte le Repubbliche federate.

Art. 20. — In caso di divergenza tra la legge di una Repubblica federata e la legge federale, ha vigore la legge federale.

Art. 21. — Per i cittadini dell'U.R.S.S. è istituita una cittadinanza unica: la cittadinanza sovietica.

Ogni cittadino di una repubblica federata è cittadino dell'U.R.S.S.

Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-a e 29-b elencano i territori, le regioni, le regioni autonome, e le repubbliche socialiste sovietiche che costituiscono la R.S.F.S. della Russia e le R.S.S. dell'Ucraina, dell'Azerbaigian, della Georgia, dell'Usbekistan, del Tagikistan, del Kasakhistan, della Bielorussia, del Turkmenistan e della Kirghisia. Si confronti la Tavola 1 allegata.

CAPITOLO III

ORGANI SUPREMI DEL POTERE DI STATO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

Art. 30. — Organo supremo del potere di Stato dell'U.R.S.S. è il Soviet Supremo dell'U.R.S.S.

Art. 31. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. esercita tutti i diritti spettanti all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, in conformità con l'articolo 14 della Costituzione, nella misura in cui in essi, in forza della Costituzione, non sono di competenza degli organi dell'U.R.S.S. che devono rispondere al Soviet Supremo dell'U.R.S.S.: il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. e i Commissariati del Popolo dell'U.R.S.S.

Art. 32. — Il potere legislativo dell'U.R.S.S. è esercitato esclusivamente dal Soviet Supremo dell'U.R.S.S.

Art. 33. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. si compone di due Camere: il Soviet dell'Unione e il Soviet delle Nazionalità.

Art. 34. — Il Soviet dell'Unione è eletto dai cittadini dell'U.R.S.S. per circoscrizioni elettorali in ragione di un deputato per ogni 300.000 abitanti.

Art. 35. — Il Soviet delle Nazionalità è eletto dai cittadini dell'U.R.S.S. nelle Repubbliche federate e autonome, nelle regioni autonome e nelle circoscrizioni nazionali in ragione di 25 deputati per ogni Repubblica federata, di 11 deputati per ogni Repubblica autonoma, di 5 deputati per ogni regione autonoma e di un deputato per ogni circoscrizione nazionale.

Art. 36. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. viene eletto per la durata di quattro anni.

Art. 37. — Le due Camere del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.: il Soviet dell'Unione e il Soviet delle Nazionalità, hanno eguali diritti.

Art. 38. — L'iniziativa legislativa appartiene in eguale misura al Soviet dell'Unione e al Soviet delle Nazionalità.

Art. 39. — Una legge è considerata valida se è approvata dalle due Camere del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. a semplice maggioranza in ognuna di esse.

Art. 40. — Le leggi approvate dal Soviet Supremo dell'U.R.S.S. vengono promulgate nelle lingue delle Repubbliche federate con la firma del Presidente e del Segretario del Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.

Art. 41. — Le sessioni del Soviet dell'Unione e del Soviet delle Nazionalità cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Art. 42. — Il Soviet dell'Unione elegge il Presidente del Soviet dell'Unione e due Vice-presidenti.

Art. 43. — Il Soviet delle Nazionalità elegge il Presidente del Soviet delle Nazionalità e due Vice-presidenti.

Art. 44. — I Presidenti del Soviet dell'Unione e del Soviet delle Nazionalità dirigono le sedute delle Camere rispettive e provvedono al loro regolamento interno.

Art. 45. — Le sedute comuni delle due Camere del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. sono dirette a turno dal Presidente del Soviet dell'Unione e dal Presidente del Soviet delle Nazionalità.

Art. 46. — Le sessioni del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. sono convocate dal Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. due volte all'anno.

Le sessioni straordinarie sono convocate dal Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. quando esso lo ritiene opportuno o a richiesta di una delle Repubbliche federate.

Art. 47. — In caso di disaccordo tra il Soviet dell'Unione e il Soviet delle Nazionalità la questione viene sottoposta a una commissione di conciliazione formata su basi paritetiche. Se la commissione di conciliazione non arriva a una decisione concorde o se la sua decisione non soddisfa una delle due Camere, la questione viene esaminata dalle Camere una seconda volta. A difetto di una decisione concorde delle due Camere, il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. scioglie il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. e indice nuove elezioni.

Art. 48. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. elegge in una seduta comune delle due Camere il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., costituito: dal Presidente del Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., da sedici Vice-presidenti, dal Segretario del Presidium e da 24 membri del Presidium.

Il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. risponde davanti al Soviet Supremo dell'U.R.S.S. di tutta la sua attività.

Art. 49. — Il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.:

a) convoca le sessioni del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.;

b) dà l'interpretazione delle leggi in vigore nell'U.R.S.S., emana dei decreti;

c) scioglie il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. in virtù dell'articolo 47 della Costituzione dell'U.R.S.S. e indice nuove elezioni;

d) indice le consultazioni popolari generali (referendum) di propria iniziativa o a richiesta di una delle Repubbliche federate;

e) abroga i decreti e le ordinanze del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. e dei Consigli dei Commissari del Popolo delle Repubbliche federate nel caso che non siano conformi alla legge;

f) nell'intervallo tra le sessioni del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., su proposta del Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S., esonera dalle loro funzioni e nomina i singoli Commissari del Popolo dell'U.R.S.S., sottoponendo in seguito le sue decisioni alla ratifica del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.;

g) conferisce le decorazioni e attribuisce i titoli onorifici dell'U.R.S.S.;

h) esercita il diritto di grazia;

i) nomina e revoca il Comando Supremo delle forze armate dell'U.R.S.S.;

k) nell'intervallo tra le sessioni del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. proclama lo stato di guerra in caso di aggressione militare contro l'U.R.S.S. o nel caso che ciò sia necessario per adempiere gli impegni internazionali risultanti dai patti di reciproca difesa da un'aggressione;

l) ordina la mobilitazione generale o parziale;

m) ratifica i trattati internazionali;

n) nomina e richiama i rappresentanti plenipotenziari dell'U.R.S.S. presso gli Stati esteri;

o) riceve le credenziali e le lettere di richiamo dei rappresentanti diplomatici degli Stati esteri accreditati presso di lui;

p) proclama lo stato di guerra in singole località o in tutta l'U.R.S.S. nell'interesse della difesa dell'U.R.S.S. o per assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Art. 50. — Il Soviet dell'Unione e il Soviet delle Nazionalità eleggono le Commissioni dei mandati che verificano i poteri dei deputati di ognuna delle Camere.

Su proposta della Commissione dei mandati le Camere decidono o di riconoscere i poteri o di annullare le elezioni di singoli deputati.

Art. 51. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. nomina, quando lo ritiene necessario, delle commissioni d'inchiesta e di revisione per qualsiasi questione.

Tutte le istituzioni e persone aventi pubbliche funzioni sono tenute ad accedere alle richieste di queste commissioni e a presentare loro i materiali e documenti necessari.

Art. 52. — Nessun deputato al Soviet Supremo dell'U.R.S.S. può essere tradotto in giudizio nè arrestato senza il consenso del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. e, negli intervalli tra le sessioni del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., senza il consenso del Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.

Art. 53. — Alla scadenza dei poteri o dopo lo scioglimento anticipato del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. conserva i suoi poteri sino alla costituzione di un nuovo Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. da parte del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., nuovamente eletto.

Art. 54. — Alla scadenza dei poteri o in caso di scioglimento anticipato del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. indice nuove elezioni entro il termine di non più di due mesi dal giorno della scadenza dei poteri o dello scioglimento del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.

Art. 55. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. nuovamente eletto è convocato dal Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. di precedente elezione non più tardi di un mese dopo le elezioni.

Art. 56. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. procede, in una seduta comune delle due Camere, alla costituzione del governo dell'U.R.S.S. - il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.

CAPITOLO IV

ORGANI SUPREMI DEL POTERE DI STATO DELLE REPUBBLICHE FEDERATE

Art. 57. — Organo supremo del potere di Stato della Repubblica federata è il Soviet Supremo della Repubblica federata.

Art. 58. — Il Soviet Supremo della Repubblica federata è eletto dai cittadini della Repubblica per la durata di quattro anni.

La quota di rappresentanza è fissata dalle Costituzioni delle Repubbliche federate.

Art. 59. — Il Soviet Supremo della Repubblica federata è l'unico organo legislativo della Repubblica.

Art. 60. — Il Soviet Supremo della Repubblica federata:

a) approva la Costituzione della Repubblica e vi apporta delle modificazioni in conformità con l'articolo 16 della Costituzione dell'U.R.S.S.;

b) ratifica la Costituzione delle Repubbliche autonome che ne fanno parte e determina i confini del loro territorio;

c) ratifica il piano dell'economia nazionale e il bilancio della Repubblica;

d) esercita il diritto di amnistia e di grazia verso i cittadini condannati dagli organi giudiziari della Repubblica federata;

e) stabilisce la rappresentanza della Repubblica federata nelle relazioni internazionali;

f) stabilisce il sistema di creazione delle formazioni militari repubblicane.

Art. 61. — Il Soviet Supremo della Repubblica federata elegge il Presidium del Soviet Supremo della Repubblica federata, composto: dal Presidente del Presidium del Soviet Supremo della Repubblica federata, dai Vice-presidenti, dal Segretario del Presidium e dai membri del Presidium del Soviet Supremo della Repubblica federata.

I poteri del Presidium del Soviet Supremo della Repubblica federata sono determinati dalla Costituzione della Repubblica federata.

Art. 62. — Per dirigere le sedute, il Soviet Supremo della Repubblica federata elegge il proprio Presidente e i Vice-presidenti.

Art. 63. — Il Soviet Supremo della Repubblica federata forma il governo della Repubblica federata - il Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata.

CAPITOLO V

ORGANI DI GOVERNO DELLO STATO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

Art. 64. — Organo supremo esecutivo e amministrativo del potere di Stato dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.

Art. 65. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. è responsabile davanti al Soviet Supremo dell'U.R.S.S., cui risponde della sua attività, e, nell'intervallo tra le due sessioni del Soviet Supremo, davanti al Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., a cui risponde.

Art. 66. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. emette decisioni e ordinanze sulla base e in esecuzione delle leggi vigenti, e ne controlla l'esecuzione.

Art. 67. — Le decisioni e ordinanze del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. devono essere obbligatoriamente eseguite su tutto il territorio dell'U.R.S.S.

Art. 68. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.:

a) unifica e dirige il lavoro dei Commissariati del Popolo federali e federali-repubblicani dell'U.R.S.S. e delle altre istituzioni economiche e culturali che gli sono subordinate;

b) prende delle misure per la realizzazione del piano dell'economia nazionale, del bilancio dello Stato e per il consolidamento del sistema monetario e creditizio;

c) prende delle misure per assicurare l'ordine pubblico, per difendere gli interessi dello Stato e salvaguardare i diritti dei cittadini;

d) ha la direzione generale delle relazioni con gli Stati esteri;

e) determina i contingenti annuali dei cittadini chiamati alla leva per il servizio militare attivo, dirige la organizzazione generale delle forze armate del paese;

f) forma, in caso di necessità, dei comitati speciali e delle Direzioni generali presso il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. per questioni relative all'edificazione economica e culturale e alla difesa.

Art. 69. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. ha il diritto, nelle branche dell'amministrazione e dell'economia che sono di competenza dell'U.R.S.S., di sospendere le decisioni e ordinanze dei Consigli dei Commissari del Popolo delle Repubbliche federate e di annullare gli ordini e le istruzioni dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.

Art. 70. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. viene formato dal Soviet Supremo dell'U.R.S.S. e ha la composizione seguente:

il Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.;

i Vice-presidenti del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.;

il Presidente della Commissione del Piano di Stato dell'U.R.S.S.;

il Presidente della Commissione del Controllo sovietico; i Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.;

il Presidente del Comitato per le Belle Arti;

il Presidente del Comitato per le Scuole Superiori;

il Presidente della Direzione della Banca di Stato.

Art. 71. — Il Governo dell'U.R.S.S. o il Commissario del Popolo dell'U.R.S.S., interpellati da un deputato del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., sono tenuti a dare risposta orale o scritta alla Camera corrispondente entro il termine di non più di tre giorni.

Art. 72. — I Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. dirigono le branche dell'amministrazione statale che sono di competenza dell'U.R.S.S.

Art. 73. — I Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. emettono, entro i limiti della competenza dei rispettivi Commissariati del Popolo, ordini e istruzioni sulla base e in esecuzione delle leggi vigenti, nonché delle decisioni e ordinanze del Consiglio dei Commissari del Popolo, e ne controllano l'esecuzione.

Art. 74. — I Commissariati del Popolo dell'U.R.S.S. sono federali e federali-repubblicani.

Art. 75. — I Commissariati del Popolo federali dirigono la branca dell'amministrazione statale che è loro affidata su tutto il territorio dell'U.R.S.S. sia direttamente, sia attraverso gli organi da essi nominati.

Art. 76. — I Commissariati del Popolo federali-repubblicani dirigono la branca dell'amministrazione statale che è loro affidata, di regola attraverso i corrispettivi Commissariati del Popolo delle Repubbliche federate, e hanno sotto la loro direzione immediata soltanto un numero limitato di aziende comprese in un elenco approvato dal Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.

Art. 77. — I Commissariati del Popolo federali sono i seguenti:

- della Difesa;
- degli Affari esteri;
- del Commercio estero;
- delle Ferrovie;
- delle Poste, Telegrafi e Telefoni;
- dei Trasporti marittimi;
- dei Trasporti fluviali;
- dell'Industria del carbone;
- dell'Industria della nafta;
- delle Centrali elettriche;
- dell'Industria elettromeccanica;
- della Siderurgia;
- della Metallurgia non ferrosa;
- dell'Industria chimica;
- dell'Industria aeronautica;
- dell'Industria delle costruzioni navali;
- delle Munizioni;
- dell'Armamento;
- delle Costruzioni meccaniche pesanti;
- delle Costruzioni meccaniche medie;
- delle Costruzioni meccaniche generali;
- della Marina militare;
- degli Approvvigionamenti;
- delle Costruzioni civili;
- dell'Industria della cellulosa e della carta.

Art. 78. — I Commissariati del Popolo federali-repubblicani sono i seguenti:

- dell'Industria alimentare;
- dell'Industria della pesca;
- dell'Industria della carne e del latte;
- dell'Industria leggera;
- dell'Industria tessile;
- dell'Industria forestale;
- dell'Agricoltura;
- dei Sovcos cerealicoli e d'allevamento;
- delle Finanze;
- del Commercio;
- degli Affari interni;
- della Sicurezza dello Stato;
- della Giustizia;
- della Sanità pubblica;
- dell'Industria dei materiali da costruzione;
- del Controllo di Stato.

CAPITOLO VI

ORGANI DI GOVERNO DELLO STATO DELLE REPUBBLICHE FEDERATE

Art. 79. — Il supremo organo esecutivo e amministrativo del potere di Stato della Repubblica federata è il Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata.

Art. 80. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata è responsabile davanti al Soviet Supremo della Repubblica federata, cui risponde della sua attività e, nell'intervallo tra due sessioni del Soviet Supremo della Repubblica federata, davanti al Presidium del Soviet Supremo della Repubblica federata, a cui risponde.

Art. 81. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata emette decisioni e ordinanze sulla base e in esecuzione delle leggi vigenti nell'U.R.S.S. e nella Repubblica federata, delle decisioni e ordinanze del Consiglio di Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. e ne controlla l'esecuzione.

Art. 82. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata ha diritto di sospendere le decisioni e ordinanze dei Consigli dei Commissari del Popolo

delle Repubbliche autonome e di annullare le decisioni e ordinanze dei Comitati Esecutivi dei Soviet dei deputati dei lavoratori dei territori, delle regioni e delle regioni autonome.

Art. 83. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata viene formato dal Soviet Supremo della Repubblica federata e ha la composizione seguente:

- il Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata;
- i Vice-presidenti;
- i Commissari del Popolo;
- dell'Industria alimentare;
- dell'Industria della pesca;
- dell'Industria della carne e del latte;
- dell'Industria leggera;
- dell'Industria tessile;
- dell'Industria forestale;
- dell'Industria dei materiali da costruzione;
- dell'Agricoltura;
- dei Sovcos cerealicoli e d'allevamento;
- delle Finanze;
- del Commercio;
- degli Affari interni;
- della Sicurezza dello Stato;
- della Giustizia;
- della Sanità pubblica;
- del Controllo di Stato;
- dell'Istruzione;
- dell'Industria locale;
- dell'Economia comunale;
- della Previdenza sociale;
- dei Trasporti automobilistici;
- il Capo della Direzione delle Belle Arti;
- i delegati dei Commissariati del Popolo federali.

Art. 84. — I Commissari del Popolo della Repubblica federata dirigono le branche dell'amministrazione statale che sono di competenza della Repubblica federata.

Art. 85. — I Commissari del Popolo della Repubblica federata emettono, entro i limiti della competenza dei rispettivi Commissariati del Popolo, ordini e istruzioni sulla base e in esecuzione delle leggi dell'U.R.S.S. e della Repubblica federata, delle decisioni e ordinanze del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. e della Repubblica federata, degli ordini e delle istruzioni dei Commissariati del Popolo federali-repubblicani dell'U.R.S.S.

Art. 86. — I Commissariati del Popolo della Repubblica federata sono federali-repubblicani o repubblicani.

Art. 87. — I Commissariati del Popolo federali-repubblicani dirigono la branca dell'amministrazione statale che è loro affidata, subordinandosi tanto al Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata quanto al corrispondente Commissariato del Popolo federale-repubblicano dell'U.R.S.S.

Art. 88. — I Commissariati del Popolo repubblicani dirigono la branca dell'amministrazione statale che è loro affidata, subordinandosi direttamente al Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata.

CAPITOLO VII

ORGANI SUPREMI DEL POTERE DI STATO DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE AUTONOME

Art. 89. — Organo supremo del potere di Stato della Repubblica autonoma è il Soviet Supremo della Repubblica Socialista Sovietica Autonoma.

Art. 90. — Il Soviet Supremo della Repubblica autonoma è eletto dai cittadini della Repubblica per la durata di quattro anni, secondo la quota di rappresentanza fissata dalla Costituzione della Repubblica autonoma.

Art. 91. — Il Soviet Supremo della Repubblica autonoma è l'unico organo legislativo della Repubblica Socialista Sovietica Autonoma.

Art. 92. — Ogni Repubblica autonoma ha la propria Costituzione, che tiene conto delle particolarità della Repubblica autonoma, in piena conformità con la Costituzione della Repubblica federata.

Art. 93. — Il Soviet Supremo della Repubblica autonoma elegge il Presidium del Soviet Supremo della Repubblica

blica autonoma e procede alla formazione del Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica autonoma in conformità con la sua Costituzione.

CAPITOLO VIII

ORGANI LOCALI DEL POTERE DI STATO

Art. 94. — Organi del potere di Stato nei territori, nelle regioni, nelle regioni autonome, nei circondari, nei mandamenti, nelle città, nei villaggi (stanitse, borgate, khutor, kislak, aul) sono i Soviet dei deputati dei lavoratori.

Art. 95. — I Soviet dei deputati dei lavoratori di territorio, di regione, di regione autonoma, di circondario, di mandamento, di città e di villaggio (stanitsa, borgata, khutor, kislak, aul) sono eletti rispettivamente dai lavoratori del territorio, della regione, della regione autonoma, del circondario, del mandamento, della città e del villaggio, per la durata di due anni.

Art. 96. — Le quote di rappresentanza nei Soviet dei deputati dei lavoratori sono fissate dalle Costituzioni delle Repubbliche federate.

Art. 97. — I Soviet dei deputati dei lavoratori dirigono l'attività degli organi amministrativi che sono loro subordinati, assicurano la difesa dell'ordine statale, l'osservanza delle leggi e la tutela dei diritti dei cittadini, dirigono l'edificazione economica e culturale locale, stabiliscono il bilancio locale.

Art. 98. — I Soviet dei deputati dei lavoratori prendono delle decisioni e danno delle disposizioni entro i limiti dei diritti loro attribuiti dalle leggi dell'U.R.S.S. e della Repubblica federata.

Art. 99. — Organi esecutivi e amministrativi dei Soviet dei deputati dei lavoratori di territorio, di regione, di regione autonoma, di circondario, di mandamento, di città e di villaggi sono i Comitati Esecutivi eletti dai Soviet e composti del Presidente, dei Vice-presidenti, di un segretario e dei membri.

Art. 100. — Organi esecutivi e amministrativi dei Soviet rurali dei deputati dei lavoratori nei piccoli centri sono, in conformità con le Costituzioni delle Repubbliche federate, il Presidente, il Vice-presidente e il segretario eletti dai Soviet.

Art. 101. — Gli organi esecutivi dei Soviet dei deputati dei lavoratori rispondono direttamente tanto al Soviet dei deputati dei lavoratori che li ha eletti, quanto all'organo esecutivo del sopra stante Soviet dei deputati dei lavoratori.

CAPITOLO IX

TRIBUNALI E PROCURA

Art. 102. — La giustizia è amministrata nell'U.R.S.S. dalla Corte Suprema dell'U.R.S.S., dalle Corti Supreme delle Repubbliche federate, dai tribunali di territorio e di regione, dai tribunali delle Repubbliche autonome, e delle regioni autonome, dai tribunali di circondario, dai tribunali speciali dell'U.R.S.S. istituiti per decisione del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., dai tribunali popolari.

Art. 103. — L'esame delle cause in tutte le Corti e in tutti i tribunali si svolge con la partecipazione dei giurati popolari, salvo i casi specialmente previsti dalla legge.

Art. 104. — La Corte Suprema dell'U.R.S.S. è il supremo organo giudiziario. Alla Corte Suprema dell'U.R.S.S. è affidata la sorveglianza sull'attività giudiziaria di tutti gli organi giudiziari dell'U.R.S.S. e delle Repubbliche federate.

Art. 105. — La Corte Suprema dell'U.R.S.S. e i tribunali speciali dell'U.R.S.S. sono eletti dal Soviet Supremo dell'U.R.S.S. per la durata di cinque anni.

Art. 106. — Le Corti Supreme delle Repubbliche federate sono elette dai Soviet Supremi delle Repubbliche federate per la durata di cinque anni.

Art. 107. — Le Corti Supreme delle Repubbliche autonome sono elette dai Soviet Supremi delle Repubbliche autonome per la durata di cinque anni.

Art. 108. — I tribunali di territorio e di regione, i tribunali delle regioni autonome, i tribunali di circondario sono eletti dai Soviet dei deputati dei lavoratori del territorio, della regione o del circondario o dai Soviet dei deputati dei lavoratori delle regioni autonome per la durata di cinque anni.

Art. 109. — I tribunali popolari sono eletti dai cittadini del mandamento a suffragio universale, diretto, eguale, a scrutinio segreto, per la durata di tre anni.

Art. 110. — La procedura giudiziaria si svolge nella lingua della Repubblica federata o autonoma, o della regione autonoma — ed è assicurata alle persone che non conoscono questa lingua la possibilità di prender conoscenza completa dei documenti della causa per mezzo di un interprete, e così pure il diritto di parlare all'udienza nella lingua materna.

Art. 111. — L'esame delle cause in tutti i tribunali dell'U.R.S.S. è pubblico, salvo le eccezioni previste dalla legge; all'imputato è assicurato il diritto di difesa.

Art. 112. — I giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge.

Art. 113. — L'alta sorveglianza sulla esatta applicazione delle leggi da parte di tutti i Commissariati del Popolo e delle istituzioni loro sottoposte, così come da parte dei singoli funzionari pubblici nonché da parte dei cittadini dell'U.R.S.S. è affidata al Procuratore dell'U.R.S.S.

Art. 114. — Il Procuratore dell'U.R.S.S. è nominato dal Soviet Supremo dell'U.R.S.S. per la durata di sette anni.

Art. 115. — I procuratori delle Repubbliche, dei territori, delle regioni, come pure i procuratori delle Repubbliche autonome e delle regioni autonome, sono nominati dal Procuratore dell'U.R.S.S. per la durata di cinque anni.

Art. 116. — I procuratori di circondario, di mandamento e di città sono nominati dai procuratori delle Repubbliche federate e confermati dal Procuratore dell'U.R.S.S. per la durata di cinque anni.

Art. 117. — Gli organi della procura esercitano le loro funzioni indipendentemente da qualsiasi organo locale e sono subordinati soltanto al Procuratore dell'U.R.S.S.

CAPITOLO X

DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI DEI CITTADINI

Art. 118. — I cittadini dell'U.R.S.S. hanno diritto al lavoro, cioè hanno diritto a ottenere un lavoro garantito, con remunerazione del loro lavoro secondo la quantità e la qualità.

Il diritto al lavoro è assicurato dall'organizzazione socialista dell'economia nazionale, dallo sviluppo ininterrotto delle forze produttive della società sovietica, dall'eliminazione della possibilità di crisi economiche e dalla liquidazione della disoccupazione.

Art. 119. — I cittadini dell'U.R.S.S. hanno diritto al riposo.

Il diritto al riposo è assicurato dalla riduzione della giornata lavorativa a sette ore per l'immensa maggioranza degli operai, dalla istituzione di congedi annuali agli operai e agli impiegati col mantenimento del salario, dalla vasta rete di sanatori, case di riposo e club che è messa a disposizione dei lavoratori.

Art. 120. — I cittadini dell'U.R.S.S. hanno diritto di avere assicurati i mezzi materiali di esistenza per la vecchiaia, nonché in caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa.

Questo diritto è assicurato dall'ampio sviluppo delle Assicurazioni Sociali degli operai e degli impiegati a spese dello Stato, dall'assistenza medica gratuita ai lavoratori e dalla vasta rete di stazioni d'cura che è messa a disposizione dei lavoratori.

Art. 121. — I cittadini dell'U.R.S.S. hanno diritto all'istruzione.

Questo diritto è assicurato dall'istruzione elementare generale obbligatoria, dall'istruzione gratuita, compresa l'istruzione superiore, dal sistema delle borse di Stato all'istruzione superiore, dalla presenza di studenti delle scuole superiori, dall'insegnamento scolastico nella lingua materna, dall'organizzazione dell'insegnamento professionale, tecnico e agronomico gratuito per i lavoratori nelle officine, nei sovcos, nelle stazioni di macchine e trattrici e nei colcos.

Art. 122. — Alle donne sono accordati nell'U.R.S.S. diritti eguali a quelli degli uomini, in tutti i campi della vita economica, statale, culturale, politica e sociale.

La possibilità di esercitare questi diritti è assicurata alle donne accordando loro lo stesso diritto degli uomini

ai lavoro, al pagamento del lavoro, al riposo, all'assicurazione sociale, e all'istituzione, provvedendo alla tutela da parte dello Stato, degli interessi della madre e del bambino, accordando alle donne un congedo di maternità, di nidi e giardini d'infanzia.

Art. 123. — L'uguaglianza dei diritti dei cittadini dell'U.R.S.S., indipendentemente dalla loro nazionalità e razza, in tutti i campi della vita economica, statale, culturale, politica e sociale, è legge irrevocabile.

Qualsiasi limitazione diretta o indiretta dei diritti o, al contrario, qualsiasi attribuzione di privilegi diretti o indiretti ai cittadini in dipendenza della razza o nazionalità alla quale appartengono, così come qualsiasi propaganda di esclusivismo o di odio e disprezzo di razza o di nazione, è punita dalla legge.

Art. 124. — Allo scopo di assicurare ai cittadini la libertà di coscienza, la Chiesa nell'U.R.S.S. è separata dallo Stato e la scuola dalla Chiesa. La libertà di praticare i culti religiosi e la libertà di propaganda antireligiosa sono riconosciute a tutti i cittadini.

Art. 125. — In conformità con gli interessi dei lavoratori e allo scopo di consolidare il regime socialista, ai cittadini dell'U.R.S.S. è garantita per legge:

- a) libertà di parola,
- b) libertà di stampa,
- c) libertà di riunione e di comizi,
- d) libertà di cortei e dimostrazioni di strada.

Questi diritti dei cittadini vengono assicurati mettendo a disposizione dei lavoratori e delle loro organizzazioni le tipografie, i depositi di carta, gli edifici pubblici, le strade, le poste, i telegrafi, i telefoni e le altre condizioni materiali necessarie per il loro esercizio.

Art. 126. — In conformità con gli interessi dei lavoratori e allo scopo di sviluppare l'iniziativa delle masse popolari nel campo dell'organizzazione e la loro attività politica, è assicurato ai cittadini dell'U.R.S.S. il diritto di unirsi in organizzazioni sociali: sindacati, cooperative, organizzazioni della gioventù, organizzazioni sportive e di difesa, società culturali, tecniche e scientifiche, — mentre i cittadini più attivi e più coscienti appartenenti alla classe operaia e agli altri stati di lavoratori si uniscono nel Partito Comunista (bolscevico) dell'U.R.S.S., che è l'avanguardia dei lavoratori nella loro lotta per il consolidamento e lo sviluppo del regime socialista e rappresenta il nucleo dirigente di tutte le organizzazioni dei lavoratori, tanto sociali che di Stato.

Art. 127. — Ai cittadini dell'U.R.S.S. è assicurata la inviolabilità della persona. Nessuno può essere arrestato se non per decisione di un tribunale o con la sanzione del procuratore.

Art. 128. — L'invio del domicilio dei cittadini e il segreto epistolare sono tutelati dalla legge.

Art. 129. — L'U.R.S.S. accorda il diritto di asilo ai cittadini stranieri perseguitati per aver difeso gli interessi dei lavoratori, o per la loro attività scientifica, o per aver partecipato a lotta di liberazione nazionale.

Art. 130. — Ogni cittadino dell'U.R.S.S. è tenuto a osservare la Costituzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, a rispettare le leggi, a osservare la disciplina del lavoro, ad adempiere onestamente i doveri sociali, a rispettare le norme della convivenza socialista.

Art. 131. — Ogni cittadino dell'U.R.S.S. è tenuto a salvaguardare e a consolidare la proprietà sociale, socialista, base sacra e inviolabile del regime sovietico, fonte della ricchezza, e della potenza della patria, fonte dell'agitazione e della vita civile di tutti i lavoratori.

Coloro che attentano alla proprietà sociale, socialista, sono nemici del popolo.

Art. 132. — Il servizio militare generale è obbligatorio per legge.

Il servizio militare nell'Esercito Rosso operaio e contadino è dovere d'onore dei cittadini dell'U.R.S.S.

Art. 133. — La difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino dell'U.R.S.S. Il tradimento della patria, la violazione del giuramento, il passaggio al nemico, il pregiudizio portato alla potenza militare dello Stato, lo spionaggio — sono puniti con tutti i rigori della legge come il più grave dei misfatti.

CAPITOLO XI

SISTEMA ELETTORALE

Art. 134. — Le elezioni dei deputati a tutti i Soviet dei deputati dei lavoratori: al Soviet Supremo dell'U.R.S.S., al Soviet Supremo delle Repubbliche federate, ai Soviet dei deputati dei lavoratori di territorio e di regione, ai Soviet Supremi delle Repubbliche autonome, ai Soviet dei deputati dei lavoratori delle regioni autonome, ai Soviet dei lavoratori di circondario, di mandamento, di città e di villaggio (stanitsa, borgata, khutor, kislak, aul) si fanno dagli elettori a suffragio universale, eguale, diretto e a scrutinio segreto.

Art. 135. — Le elezioni dei deputati si fanno a suffragio universale: tutti i cittadini dell'U.R.S.S., che compiono i 18 anni, indipendentemente dalla razza e dalla nazionalità cui appartengono, dalla confessione, dal grado di istruzione, dalla residenza, dall'origine sociale, dalla condizione economica e dalla loro attività passata, hanno diritto di partecipare alle elezioni dei deputati e di essere eletti, ad eccezione dei minorati e delle persone condannate dal tribunale alla privazione dei diritti elettorali.

Art. 136. — Le elezioni dei deputati si fanno a suffragio eguale: ogni cittadino dispone di un voto; tutti i cittadini partecipano alle elezioni a eguali condizioni.

Art. 137. — Le donne godono del diritto di eleggere e di essere elette a parità degli uomini.

Art. 138. — I cittadini che si trovano nelle file dell'Esercito Rosso godono del diritto di eleggere e di essere eletti a parità di tutti i cittadini.

Art. 139. — Le elezioni dei deputati si fanno a suffragio diretto: le elezioni a tutti i Soviet dei deputati dei lavoratori, a partire dal Soviet dei lavoratori di villaggio e di città sino al Soviet Supremo dell'U.R.S.S., si fanno dai cittadini direttamente, per via di elezione diretta.

Art. 140. — L'elezione dei deputati si fa a scrutinio segreto.

Art. 141. — I candidati alle elezioni vengono presentati per circoscrizioni elettorali.

Il diritto di presentare dei candidati è assicurato alle organizzazioni sociali e alle associazioni dei lavoratori alle organizzazioni del Partito Comunista, ai sindacati, alle cooperative, alle organizzazioni della gioventù, alle società culturali.

Art. 142. — Ogni deputato è tenuto a render conto davanti agli elettori del proprio lavoro e del lavoro del Soviet dei deputati dei lavoratori e può essere richiamato in qualunque momento, per decisione della maggioranza degli elettori, secondo la procedura stabilita dalla legge.

CAPITOLO XII

STEMMA, BANDIERA, CAPITALE

Art. 143. — Lo stemma di Stato dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche si compone della falce e del martello sul globo terrestre disegnato nel sole raggiate e circondato da spighe di grano, con la scritta nella lingua delle Repubbliche federate: «Proletari di tutti i paesi, unitevi!». La parte superiore dello stemma reca la stella a cinque punte.


Art. 144. — La bandiera di Stato dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è un drappo rosso, nell'angolo superiore del quale, presso l'asta, sono disegnati un falce e un martello d'oro sormontati da una stella rossa a cinque punte, orlata d'oro. Il rapporto tra la larghezza e la lunghezza è di uno a due.

Art. 145. — La capitale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è la città di Mosca.


CAPITOLO XIII

PROCEDURA PER LA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE

Art. 146. — La Costituzione dell'U.R.S.S. può essere modificata soltanto per decisione del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. approvata alla maggioranza di almeno due terzi dei voti in ognuna delle due Camere.



Questa tavola e la seguente sono riprese dai fascicoli 7 e 8 dell'anno 1941 della rivista "Relazioni Internazionali" con alcune aggiunte e varianti di completamento ed aggiornamento.



ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

LA COMMISSIONE ECONOMICA

5 Questionari della Sottocommissione per la Finanza

PREMESSA AI QUESTIONARI

Come le altre Sottocommissioni in cui si ripartisce la Commissione Economica costituita presso il Ministero per la Costituente, anche la Sottocommissione per la Finanza ha predisposto un'ampia inchiesta diretta all'accertamento di dati di fatto e di correnti di opinione nelle materie di propria competenza.

Ai fini di tale inchiesta è stata tra l'altro preordinata una serie di questionari su problemi finanziari di particolare interesse costituzionale, nonché sugli aspetti più importanti del nostro sistema finanziario. Tali questionari vengono diramati ad esperti particolarmente autorevoli, nonché ad uffici pubblici, organizzazioni d'interessi ed altri enti, scelti in ragione della possibilità che diano, mediante i loro organi, un rilevante contributo allo svolgimento dell'inchiesta.

La Sottocommissione si onora quindi di sottoporre i questionari agli enti e persone prescelti, fiduciosa che essi vorranno dedicarvi le migliori cure, contribuendo al successo di questa indagine che si propone di fornire ai membri della prossima Assemblea Costituente un quadro, il più possibile preciso, di alcuni fondamentali aspetti della nostra finanza e una documentazione obbiettiva sulle linee di soluzione dei problemi finanziari che formeranno oggetto dell'attività legislativa costituzionale.

Enti e persone interpellate potranno rispondere a tutte le domande contenute nei questionari o potranno limitarsi a rispondere a quelle che per loro abbiano un maggiore interesse. Per facilitare il lavoro di spoglio delle risposte, ci permettiamo di raccomandare la massima concisione compatibile con la chiara espressione della propria opinione e dei motivi che determinano l'opinione stessa. Raccomandiamo anche di trascurare nelle risposte l'esame di questioni di carattere particolare, non indispensabili agli orientamenti di massima che soli possono essere oggetto dei lavori della Sottocommissione.

Ogni risposta dovrà fare riferimento al numero del questionario e al numero della lettera della relativa domanda nel questionario.

Perchè la Sottocommissione possa tener conto delle risposte nel redigere la propria relazione finale, raccomandiamo vivamente di voler fare quanto è possibile affinché le risposte ci pervengano entro il termine stabilito.

Le persone e gli enti che risponderanno ai questionari saranno elencati nella relazione finale.

Questionario n. 1: Formazione delle leggi finanziarie

1. Si ritiene conveniente che la carta costituzionale enunci il diritto al prelevamento delle imposte da parte dello Stato e degli altri enti pubblici?

2. In caso di risposta affermativa, si ritiene sufficiente una generica dichiarazione del diritto al prelevamento dei tributi e del dovere dei singoli di corrisponderli, o si pensa siano convenienti norme vincolanti l'attività futura del legislatore in materia tributaria?

3. Si ritiene opportuno che la carta costituzionale contenga una qualche disciplina della struttura dei tributi, sia per escludere l'applicazione di determinate imposte, sia per fissare taluni elementi fondamentali di alcune imposte, con riferimento ad es. al soggetto, all'oggetto, alla forma, alla riscossione, ecc.?

In particolare pare conveniente formulare una dichiarazione esplicita intorno all'imposizione degli stranieri?

4. E' conveniente una norma che ponga il divieto della doppia imposizione interna? Come potrebbe essere formulata?

5. E' conveniente una norma che preveda un sistema inteso ad evitare le doppie imposizioni internazionali, mediante rappresaglie o all'eggerimenti di imposte nazionali? Provvedimenti di questo genere dovrebbero esser presi con una legge formale, o potrebbero essere delegati al governo o addirittura all'amministrazione?

6. Si ritiene opportuno inserire nella carta costituzionale una dichiarazione dell'uguaglianza dei singoli di fronte all'imposta? Si ritiene che tale dichiarazione sia sufficiente a disciplinare la materia delle esenzioni tributarie? E' opportuna una regola che escluda formal-

mente o comunque vincoli la concessione di esenzioni tributarie? E' opportuno riaffermare nella carta costituzionale il principio che il potere esecutivo non può disporre delle imposte, e fissare la responsabilità personale di chi concede indebite liberazioni dalle imposte?

7. Le eventuali norme di cui si propone l'inclusione nella carta costituzionale debbono fissare regole formali per l'approvazione delle leggi d'imposta? Pare conveniente richiedere una maggioranza od un quorum maggiore del normale per la validità delle sedute, od una forma e procedura speciale per la discussione e l'approvazione? In particolare è opportuno contemplare il ricorso al referendum? In quali casi e con quali modalità ed effetti?

8. Deve essere ammessa o meno — e nell'ipotesi affermativa per quali casi e con quali cautele — la facoltà del potere esecutivo di emanare norme tributarie? Si prega di prendere in considerazione la possibilità di una diversa disciplina per le norme che attengono alla sostanza dei tributi, e per quelle che regolano l'accertamento, il processo, il controllo, ecc.

9. L'iniziativa in rapporto alle leggi tributarie deve essere disciplinata secondo criteri diversi dall'iniziativa rispetto alle altre leggi? Qualora si conservi il sistema bicamerale pare giustificata una norma analoga a quella dell'art. 10 dello statuto albertino?

O comunque come si pensa debbano essere regolati al riguardo i rapporti tra le due Camere?

Questionario n. 2: Bilancio dello Stato

1. Le attuali norme relative al bilancio dello Stato, contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento, nonché in varie leggi speciali, rispondono alle esigenze di una piena, chiara e ordinata cognizione dei fatti finanziari e della rispettiva importanza?

2. Le norme in questione sono tali da garantire, oltre l'equilibrio del bilancio, altresì l'equilibrio sostanziale fra il complesso della spesa pubblica, ed il complesso delle entrate derivanti da mezzi fiscali?

3. Indipendentemente dalla risposta ai precedenti quesiti si ritiene

che i principi generali in materia di bilancio debbano essere addirittura inseriti nella carta costituzionale, o piuttosto che sia sufficiente adottare qualche vincolo costituzionale e quale (maggioranze o *quorum* particolari, deliberazioni a Camere riunite, ecc.) per l'approvazione delle leggi che regolano la materia?

4. Si ritiene opportuno conservare il sistema del bilancio di competenza, o si ritiene preferibile — e per quali motivi — il sistema del bilancio di cassa? Nella prima ipotesi si ritiene utile di istituire, come allegato al bilancio di competenza, il bilancio di cassa sia come preordinazione dei mezzi di tesoreria da approntare in rapporto alla scadenza ed al ciclo dei pagamenti, sia come descrizione dell'avvenuto movimento dei mezzi finanziari?

5. Tenuto conto delle attuali tendenze interventiste dello Stato e della necessità di assicurare un più profondo equilibrio fra bilancio dello Stato e attività economica in genere, fra spese pubbliche e spese private in relazione al reddito reale della collettività, si ritiene opportuno che si richieda, almeno come prassi costituzionale, che il Ministro che presenta il bilancio illustri in una nota preliminare tutti gli elementi dell'equilibrio suddetto, mettendo fra l'altro in rilievo le conseguenze della spesa pubblica e della politica economica in genere?

Quali forme tecniche si ritiene opportuno prescrivere perchè risulti evidente il nesso tra i vari elementi della situazione economica?

6. Quali forme tecniche si ritiene opportuno adottare perchè risultino collegati fra loro i diversi bilanci annuali? Che cosa si pensa ad esempio della politica delle riserve di bilancio congiunturali? Che disciplina si propone per gli impegni di spesa pluriennali e in particolare perchè questi impegni risultino chiaramente e fedelmente nei documenti del bilancio?

7. Quale si ritiene che debba essere la funzione e quali gli effetti delle leggi di bilancio, specialmente in relazione agli eventuali provvedimenti di variazione nel corso dell'anno?

Come si crede che debbano essere disciplinati tali provvedimenti di variazione?

Si ritiene opportuno che essi vengano costituzionalmente vincolati e in che modo?

8. Si ritiene opportuno attuare — e con quale portata, ed entro quali limiti — il principio della unicità del bilancio? Tale principio deve essere inteso nel senso che nel bilancio statale debbano comprendersi anche i bilanci dei vari enti parastatali o comunque collegati con la finanza dello Stato? In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale forma tecnica si propone?

9. Si ritiene opportuno introdurre nella carta costituzionale una norma

diretta ad ottenere che i singoli capitoli di bilancio siano sufficientemente analitici? Come eventualmente potrebbe essere formulata tale norma?

10. Le attuali distinzioni tra i diversi titoli e categorie di entrate e di spesa (ordinarie e straordinarie, effettive e per movimento di capitale) meritano di essere conservate?

Si ritiene possibile ed opportuno mettere in evidenza le spese in conto capitale? Con quali forme tecniche?

11. Come si ritiene opportuno disciplinare una categoria di spese « consolidate » (spese obbligatorie ricorrenti con carattere di uniformità e periodicità)? quali spese debbono entrare a far parte di tale categoria?

In particolare si ritiene ammissibile che tali spese siano approvate in blocco?

12. Si ritiene opportuno che la proposta delle spese debba essere limitata esclusivamente all'iniziativa ministeriale, oppure che possa riconoscersi altresì l'iniziativa del parlamento? Nella seconda ipotesi l'iniziativa parlamentare deve avere o no qualche limitazione ed in quali rapporti deve essere con l'iniziativa ministeriale?

Si ritiene possibile ed opportuno prescrivere nella carta costituzionale che ogni legge portante nuove o maggiori spese indichi con quali capitoli di entrata la spesa debba essere fronteggiata.

13. Si ritiene opportuno che la decorrenza dell'esercizio finanziario venga modificata, per es. facendola coincidere con l'anno solare?

In particolare si ritiene opportuno che il periodo di riscossione dei tributi coincida con la decorrenza dell'esercizio finanziario?

Si ritiene opportuno che la decorrenza dell'esercizio finanziario degli enti autonomi ed autarchici coincida con quella dell'esercizio statale?

14. L'attuale sistema relativo alla predisposizione e presentazione al parlamento del bilancio presenta inconvenienti e quali?

In che modo tali inconvenienti possono essere superati?

In particolare si ritiene conveniente affidare ad un organo estraneo all'esecutivo i diversi compiti relativi alla formazione del bilancio?

15. Si ritiene opportuno che nella carta costituzionale si introduca una norma che garantisca la pubblicazione dei documenti contabili periodici; (ad es. del « conto del Tesoro »)?

16. E' utile che le aliquote di imposta siano approvate annualmente con il bilancio preventivo? Tale principio dovrebbe riferirsi a tutte le aliquote o solo a quelle delle imposte dirette?

Quali suggerimenti potete dare circa i problemi tecnici che l'accoglimento dell'anzidetto principio può suscitare, per es. circa la formazione dei ruoli di riscossione?

Questionario n. 3: Controllo della gestione finanziaria

1. Si ritiene — e per quali considerazioni — che le attuali norme relative al controllo sul bilancio dello Stato contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento, nonché in varie leggi speciali, rispondano alle esigenze di garantire la piena legittimità delle spese comunque ordinate ed eseguite?

2. Si ritiene che le norme predefinite siano tali da garantire, oltre la legalità formale delle spese, altresì la migliore gestione economica (proficiuità delle spese) dell'azienda statale?

3. Indipendentemente dalla risposta ai precedenti quesiti si ritiene in linea di massima che i principi generali in materia di controllo debbano essere inseriti nella carta costituzionale, o piuttosto che sia sufficiente adottare qualche particolare vincolo costituzionale e quale (maggioranze o *quorum* particolari, deliberazioni a camere riunite, ecc.) per l'approvazione delle leggi che regolano la materia?

4. Si ritiene che vi siano duplicazioni ed interferenze fra i controlli (interni) eseguiti dagli organi dipendenti dalla Ragioneria Generale dello Stato e quelli (esterni) eseguiti dalla Corte dei Conti? In caso affermativo come si ritiene che i due ordini di controllo potrebbero essere coordinati o unificati?

5. Qualora si proponga l'unificazione delle funzioni di controllo, quali caratteristiche dovrebbe avere l'organo al quale si deferirebbero tali funzioni, e in particolare come si dovrebbe garantire la sua indipendenza dal potere esecutivo?

Nella risposta si prega di tenere presenti i seguenti punti:

a) il controllo sul bilancio dovrebbe essere di mera legittimità o anche di merito ed in quest'ultima ipotesi con quali limitazioni?

b) è attuabile (e in che modo) un sistema di controlli concomitanti alla formazione dell'atto e quindi in ogni caso decentrati e quanto più largamente è possibile preventivi?

c) quali dovrebbero essere i rapporti fra organi di controllo e assemblee legislative, ai fini di un migliore esercizio del controllo politico da parte di queste ultime? (per es. mediante segnalazione non solo degli elenchi dei decreti registrati con riserva, ma anche degli atti conclusivi in contraddittorio che hanno portato al rifiuto della registrazione normale).

d) sarebbe opportuno disporre che i vari organi di controllo pubblicino annualmente distinte relazioni sull'attività delle diverse amministrazioni controllate, con le proprie osservazioni e proposte?

6. Per quanto riguarda il rendiconto delle spese, si ritiene che la Corte dei Conti debba dichiarare l'ammontare delle uscite controllate preventivamente o postumamente, dando giustificazione di quelle non potute controllare?

7. Quali osservazioni si ritiene di fare circa l'efficienza dell'attuale sistema di controllo sull'entrate e quali modifiche si propongono?

8. In quali modo ed entro quali limiti dovrebbe esercitarsi il controllo sulla gestione e sugli atti degli enti parastatali o comunque collegati con la finanza dello Stato?

Questionario n. 4: Debito pubblico

1. E' opportuna una garanzia costituzionale dell'invulnerabilità del debito pubblico e degli altri impegni finanziari dello Stato?

2. Si hanno da formulare suggerimenti particolari sulla forma e sull'estensione di tale garanzia, nonché sulle sue conseguenze (sanzioni patrimoniali a carico dello Stato)?

3. In particolare si ritiene che la garanzia debba estendersi anche alle clausole di esenzione tributaria e al divieto di conversioni forzose?

4. Si hanno suggerimenti particolari sulla forma della garanzia del rispetto delle clausole di esenzione tributaria e del divieto di conversione forzosa? Si prega di rispondere a questa domanda anche qualora si ritenga opportuno di mantenere le clausole di esenzione tributaria e il divieto di conversione forzosa nella legge fondamentale del debito pubblico.

5. Si ritiene che il divieto di conversione forzosa (e in questo caso anche di consolidamento forzoso) debba essere esteso esplicitamente anche ai vari tipi di Buoni del Tesoro e di conti presso il Tesoro?

6. Nel caso che venga conservata la forma dei titoli del debito pubblico al portatore, si ritiene che debba darsi una esplicita garanzia contro la nominatività obbligatoria? Questa garanzia dovrebbe coprire anche le forme di obbligatorietà forzosa o indiretta? Quali si ritengono la sede (carta costituzionale, legge fondamentale?) e la forma più opportuna per tale garanzia?

7. Si ritiene di proporre qualche garanzia a favore dei creditori dello Stato contro gli effetti delle svalutazioni monetarie?

8. Si ritiene che debba essere costituzionalmente vincolata l'accensione di debiti pubblici e comunque l'assunzione di impegni finanziari da parte dello Stato oltre l'esercizio in corso?

9. Se si risponde affermativamente alla domanda precedente, quale forma ed estensione dovrebbe avere il vincolo? In particolare, sembra sufficiente che il governo sia libero di impegnarsi e di determinare le condizioni di emissione entro un am-

montare complessivo di debito determinato dal parlamento, o si ritiene che l'approvazione parlamentare debba ottenersi sull'ammontare e le condizioni di ogni emissione? E si ritiene che i vincoli debbano riguardare soltanto gli impegni pluriennali, o anche i Buoni del Tesoro ordinari e altre forme di indebitamento a breve termine? Se si esclude che il vincolo si debba estendere agli impegni di durata inferiore ad un anno, si ritiene di dover proporre qualche sistema — e quale — per evitare che le forme di debito a breve termine siano impiegate per altra funzione che di copertura di scoperti temporanei di cassa?

10. Si ritiene di dover proporre misure — e quali misure — contro il sistema delle annualità differite? Qualora non si escluda il ricorso a tale sistema si ritiene che anche ad esso debbano essere applicati — e in che modo — i vincoli stabiliti per l'accensione di debiti pubblici?

Questionario n. 5: Ordinamento finanziario degli enti autarchici

A) *Ordinamento finanziario degli Enti autarchici territoriali.*

1. Quali si ritiene siano gli inconvenienti dell'attuale ordinamento della finanza locale, sia sotto il profilo della pratica efficienza, sia sotto quello della giusta ripartizione dei carichi, sia infine sotto quello della ottima espletazione dei pubblici servizi? (1).

2. Nelle ipotesi che si ritengono più accettabili — e che si prega di delineare brevemente — circa l'assetto amministrativo degli enti locali e la corrispondente ripartizione dei pubblici servizi, che cosa si suggerisce quanto al modo di ripartire l'imposizione fra Stato ed enti locali?

Si prega di tener conto, nella risposta, particolarmente dei seguenti punti:

a) tra le possibili fonti di entrata (tributi autonomi localmente amministrati; sovrimposte sui tributi erariali; partecipazione al gettito di tributi erariali; altre forme di concorso della finanza statale alle spese locali), quali si considerano preferibili e come si consiglia vengano tra loro articolate?

b) Agli effetti della imposizione dei tributi autonomi di amministrazione locale, il relativo ordinamento deve essere lasciato al potere normativo dell'ente impositore, o è preferibile che l'autonomia dell'ente sia limitata alla facoltà — eventualmente condizionata — di imporre tribu-

ti già predeterminati nelle loro caratteristiche essenziali?

c) in particolare la determinazione delle aliquote — sia delle imposte autonome che delle eventuali sovrimposte a tributi erariali — deve essere rimessa senza alcun limite agli enti impositori, o vincolata all'osservanza di determinati principi o criteri, e quali?

d) nel caso che si preveda una partecipazione degli enti locali al gettito di tributi erariali, con quali criteri si suggerisce di attuarla?

e) quali criteri dovrebbero ispirare le eventuali diverse forme di concorso dello Stato alle spese degli enti locali?

f) delle imposte per le quali si ritenga preferibile l'amministrazione da parte degli enti locali, si ritiene che qualcuna potrebbe opportunamente prestarsi ad una partecipazione al gettito da parte dello Stato e in base a quali criteri?

g) si ritiene attuale e meritevole di essere preso in considerazione il problema della eventuale utilità differenziata dei pubblici servizi statali nei confronti dei singoli enti locali?

Nell'affermativa, quali soluzioni si possono suggerire?

In particolare, pare conveniente e possibile l'imposizione di un concorso degli enti locali nelle spese dello Stato; e in quali casi e in base a quali criteri?

3. Si ritiene che le norme destinate a regolare le materie di cui al precedente quesito debbano almeno nei loro principii fondamentali, essere inserite nella carta costituzionale, o in leggi assistite da particolari garanzie costituzionali?

4. In particolare: si ritiene opportuno che venga enunciato un principio generale diretto ad evitare che l'imposizione degli enti locali crei ostacoli alla libera circolazione delle merci, o discriminazioni delle condizioni di produzione delle merci e dei servizi in tutto il territorio dello Stato? E nell'affermativa, come potrebbe essere formulato un tale principio, quale sarebbe la sua sede più opportuna (carta costituzionale?), e come si ritiene che l'asservanza potrebbe esserne costituzionalmente garantita?

5. Si ritiene che debba essere mantenuto il controllo statale sui bilanci degli enti locali? E nell'affermativa: quali modificazioni sostanziali si suggerirebbe eventualmente di apportare all'attuale regolamento della materia? In particolare si prega di considerare:

a) la distinzione fra spese obbligatorie e facoltative;

b) la convenienza — o meno — che sia accentuata la coordinazione fra le spese e le entrate, prescrivendosi che determinate categorie di spese — e quali — debbono fronteggiarsi con determinate categorie di entrata — e quali.

6. Entro quali limiti e con quali

(1) Si prega — in relazione ai particolari intenti del presente questionario — di limitarsi ad una critica del sistema considerato nelle grandi linee, trascurando le questioni di dettaglio e gli inconvenienti derivanti da semplici difetti di regolamentazione.

ALLA RADIO

COSTITUENTI 1946

Radioconversazione tenuta dal prof. Carlo Arturo Jemolo dalla stazione radio di Roma Santa Palomba il 21 gennaio alle ore 22.

Il 4 febbraio prossimo, dalla stessa stazione ed alla stessa ora, parlerà il prof. Carlo Lavagna sul tema: Il potere costituente.

Tutte le costituzioni sono state lo specchio delle preoccupazioni e delle speranze proprie ad un momento storico, e ci dicono quali problemi apparissero in quel momento salienti.

Ciò fa pensare che le costituzioni del 1946 — la nostra e quelle di altri Paesi — daranno un grande posto ai problemi economici come ai più sentiti: ai rapporti tra capitale e lavoro, tra produzione e distribuzione, tra iniziativa individuale e controllo statale, tra azienda pubblica e azienda privata. Mi auguro che le costituzioni, se anche si limitino a fissare direttive, siano chiare, e non giochino intorno a formule che consentano qualsiasi soluzione; mi auguro non indulgano troppo alle soluzioni di compromesso. Credo invero che si possano realizzare indirizzi economici diversi, e che tutti abbiano i loro pregi ed i loro difetti; ma che le forme più infelici siano quelle spurie: l'impresa privata controllata, sorvegliata, diretta, cui sono imposti certi campi e sono preclusi certi altri, che non può rifiutarsi a date iniziate, che non può scegliersi i suoi dipendenti, ma che in compenso non sarà lasciata fallire, non è che l'ombra della impresa dell'ottocento, esaltata dai liberisti, in cui il profitto del capitale era il compenso della iniziativa e del rischio.

Sul terreno economico ricordo che un assillo della mia generazione è stato la continua svalutazione della moneta. Non più possibilità di previsioni: senza senso le vecchie espressioni di assicurare il pane alla propria vecchiaia, alla vedova ed ai figli; poste nel nulla le pensioni operaie, tutte le forme di previdenza. Dovunque l'alea. Tizio e Caio che investirono in modo

diverso la stessa cifra di risparmi, si ritrovano dopo qualche anno, in cui entrambi sono rimasti inerti, l'uno ricco e l'altro nullatenente. So bene che sarebbe puerile voler garantire con una clausola costituzionale la stabilità della moneta. Ma se almeno la costituzione permettesse ai privati di essere previdenti, di cautelarsi? se considerasse come incostituzionali quelle misure che adottò lo Stato fascista, invalidandone le clausole-oro?

Per quanto possa aver oggi il primo posto la preoccupazione economica, le costituzioni non potranno certo dimenticare, dopo un pericolo di dittature, le garanzie della libertà.

La libertà del singolo corre pericoli in due sensi: da parte del Governo, ed a questi pericoli pensavano soprattutto i nostri bisavoli, cercando garantirsi con le costituzioni del '48), e da parte delle assemblee legislative. E quanti sappiamo quali violente concitazioni possa compiere una maggioranza parlamentare, pensiamo soprattutto a questi secondi pericoli.

Presenta una difficoltà tremenda il tracciare la linea che deve separare ciò che v'è d'inconculcabile nell'uomo ed il doveroso sacrificio che il singolo ha da offrire alla collettività. Ma occorre pur stabilire a qual punto deve arrestarsi l'onnipotenza dei parlamentari, degli stessi *referendum* popolari: qual'è la cerchia di quelli che per il cristiano sono i diritti naturali concessi all'uomo da Dio e che nessuno può toglierli, che per i contrattualisti erano i diritti inalienabili, riservati alla formazione del contratto sociale.

Quanto ai pericoli da parte dell'esecutivo, li scorgiamo in forma ben di-

versa da quelle ch'erano nel pensiero dei costituzionalisti dell'ottocento. Non ci si presenta più tanto al pensiero l'idea del capo dello Stato che passava sopra al voto delle Camere, od a prova i bilanci con decreto reale, fa trattati internazionali, contrae prestiti, leva imposte, indice la leva senza il consenso del Parlamento; bensì siamo assillati dalle infinite piccole *tracasseries* della burocrazia, che possono rendere difficile la vita del cittadino, ostacolare traffici, commercio industrie, dare applicazioni inique leggi tributarie eque. Su questo terreno noi italiani constatiamo con apprensione che il crollo del fascismo poco o nulla ha mutato; non abbiamo ancora vista la soppressione della necessità di un solo visto o di una sola autorizzazione, l'accesso agli uffici pubblici, il disbrigo della più semplice pratica burocratica sono difficili come non mai, e non direi che l'impiegato di qualsiasi amministrazione senta principalmente il servitore del pubblico, sia proprio convinto che l'impiego esiste per il bene dei cittadini. Ma è pur giusto dire che ventidici anni di vincolismo e di restrizioni non sono passati invano, e che una diffusa fiducia nel vincolismo, nei calmieri, nelle restrizioni, una paura dell'iniziativa individuale, sono nel fondo della coscienza dei più, anche di quelli che a parole esaltano quella libera iniziativa.

Una delle prime questioni che i costituenti dovranno affrontare sarà quella della costituzione rigida o flessibile: quanto a dire: potrà la costituzione formulata venire derogata o qualsiasi legge ordinaria, come si farebbe fosse per lo Statuto, od occorrerà la convocazione di una nuova costituente, o quanto meno un *referendum* popolare, oppure il voto di un'assemblea maggioranza parlamentare, o una camera uscita da elezioni tenute sulla piattaforma della modifica costituzionale?

Credo che le costituenti si orienteranno verso le costituzioni rigide; spero che facciano un saggio uso del *referendum*, cui vorrei dato largo posto allorché trattasi di questioni amministrative, nell'ambito della vita comune, ma di cui diffido, in Paesi che non abbiano grande educazione politica, allorché sono in gioco questioni di struttura costituzionale, che non credo ogni uomo della strada sia in grado di vedere nella giusta luce, e non credo possano decidersi fuori della gara o del compromesso tra i partiti.

Costituzione rigida dovrebbe pur in portare un giudice costituzionale, ed è desiderabile sia immune da influenze di partiti, sia giudice togato, il quale abbia a dichiarare quali leggi siano incostituzionali e come tali privi di efficacia.

Costituzione rigida, tribunale costituzionale, controllo della costituzionalità delle leggi; e, in seno alla costituzione, formule che consacrano le libertà dei cittadini. Tutte ottime cose. Ma coloro cui la storia qualcosa ha insegnato sanno che questi sono strumenti che possono valere in quanto vi siano uomini decisi a bene adoperarli. Vanamente speranza quella di porre le libertà sicure solo con formule o con strumenti costituzionali. La libertà interna, come la pace dei popoli, come la sicurezza delle nazioni, non si può difendere con una formula scritta. Solo i cuori degli uomini e, quando occorre, i loro petti, possono realizzare tal difesa.

cautele si ritiene che i rapporti finanziari fra diversi enti locali possano essere rimessi agli accordi diretti fra gli enti interessati?

Si prega di considerare particolarmente, nella risposta:

a) la possibilità di intese per una reciproca limitazione del rispettivo potere di imposizione;

b) la possibilità di unioni per l'accertamento o la riscossione di singoli tributi o per l'accensione di prestiti;

c) la ripartizione delle spese dei servizi consorziati.

7. A quali organi si suggerisce di affidare la giurisdizione sulle controversie fra diversi enti locali o fra enti locali e Stato in materia finanziaria?

8. Quali suggerimenti possono darsi in materia di accertamento dei tributi locali? Ed in particolare: si ritiene che la giurisdizione sulle controversie relative ai tributi locali

debba essere affidata agli organi competenti per i tributi erariali e con la stessa procedura?

8) *Enti autarchici non territoriali.*

1. Indipendentemente dalla opportunità di mantenere, eliminare o sostituire i molteplici enti autarchici istituiti nel decorso ventennio, quali inconvenienti ha posto in evidenza la larga esperienza della delega del potere di imposizione ad enti non territoriali (confederazioni, istituti, consorzi ecc.)?

2. Si ritiene che la delega del potere di imposizione ad enti non territoriali debba venire disciplinata nella carta costituzionale, tanto per escluderla quanto per condizionarla e limitarla? Oppure si ritiene che debbano stabilirsi adeguate cautele costituzionali — e quali — per l'emanazione delle norme che contemplino la delega del potere d'imposizione?

2. - LE ELEZIONI

ELEZIONI
DA VICINO

Storia ed analisi

Presentazione dei candidati

I candidati furono annunciati il 25 giugno: complessivamente, 1.683, dei quali 626 del Governo. Tra questi, 541 conservatori, 53 liberali nazionali, 15 nazionali, 13 unionisti ulsteriani e 3 indipendenti. I candidati nazionali sostenuti dal Governo includevano 4 membri della Organizzazione Nazionale Laburista, che era stata disciolta proprio alla vigilia delle elezioni.

Il Partito Laburista presentò 603 candidati, cioè un numero maggiore che per qualunque altra elezione. Il Partito Liberale, che era stato rappresentato da 18 membri soltanto nel Parlamento appena disciolto, presentò 207 candidati. Altri candidati furono: 73 indipendenti; 23 per il partito della Common-Wealth; 21 comunisti; 5 del Partito Laburista Indipendente; 5 democratici; 9 nazionalisti gallesi; 8 nazionalisti scozzesi; 3 nazionalisti irlandesi. Circa un terzo del numero complessivo dei candidati erano tuttora in servizio militare o lo avevano prestato dall'inizio della guerra. Tra i candidati vi erano anche 87 donne, e cioè il numero più elevato di donne presentatesi alle elezioni per il Parlamento. Soltanto in tre collegi i candidati furono rieletti senza opposizione; e questo — il più piccolo numero che si ricordi di candidati rieletti senza opposizione — è un chiaro indice della asprezza con la quale la battaglia elettorale è stata combattuta.

Proprio alla vigilia delle elezioni, si fece luogo ad una temporanea distribuzione dei seggi, con la suddivisione di 20 collegi troppo grandi cioè che aumentò di 25 il numero dei seggi portandolo a 640; 637 seggi furono combattuti in 617 collegi. Il vecchio collegio di Churchill, Epping, fu appunto uno dei suddivisi e così egli si portò candidato per la parte denominata Woodford. I partiti Laburista e Liberale convennero di non opporre candidature a quella di Churchill, ma all'ultimo momento un indipendente scese in campo contro di lui e Churchill dovette difendersi il seggio.

Difficoltà particolari nacquero dalla impreparazione dei registri elettorali, non tenuti in regola dal 1929; dai notevoli spostamenti di popolazione causati dagli sfollamenti dei centri urbani e dal sorgere di industrie di guerra in località rurali; dalla distruzione di pubblici archivi; dalla lontananza dalla ordinaria residenza di un elevatissimo numero di elettori in servizio militare. E' addirittura accaduto che lo stesso Churchill fosse ommesso dalla lista elettorale. Comunque, le liste furono rese esecutive il 7 maggio: gli elettori vi erano registrati in base alla loro residenza al 31 gennaio.

Un registro separato fu istituito per gli appartenenti alle forze armate ed ai corpi militarizzati, che comprendeva il 90% degli uomini e delle donne aventi diritto al voto in servizio.

Secondo dati ufficiali, il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste (compresi quelli alle armi) è stato di 32.836.419.

I programmi dei Partiti:

I laburisti

I partiti Conservatore, Laburista e Liberale impegnarono la battaglia elettorale su programmi che avevano molti punti comuni. In particolare: vigorosa prosecuzione della guerra contro il Giappone; politica internazionale di stretta collaborazione con gli S. U. e l'U.R.S.S. per stabilire saldamente la organizzazione delle N.U. per la sicurezza mondiale e per il mantenimento della pace; conservazione della solidarietà e dell'armonia tra le nazioni della *Commonwealth*; sviluppo politico ed economico delle colonie; evoluzione dell'India fino ad una responsabile autonomia; traduzione in norme legislative di effettiva esecuzione delle riforme sociali già deliberate dal governo di coalizione, in ispecie quelle relative alla istituzione di un sistema comprensivo di assicurazione

nazionale e di un servizio nazionale di sanità; mantenimento della politica, del precedente governo, di un alto e stabile livello di occupazione; adozione di metodi d'emergenza per la provvista di abitazioni a rimedio dell'acuto disagio causato dalla sospensione delle costruzioni durante la guerra e dalle larghe distruzioni. Sebbene vi fossero differenze di accento sull'uno o sull'altro punto, tutti e tre i partiti erano d'accordo sugli anzidetti, nonché sulle provvidenze per i reduci e sulla ripresa e l'espansione del commercio di esportazione.

Il distacco essenziale era nella politica interna, e principalmente tra conservatori e laburisti.

La politica del Partito Laburista fu precisata in un opuscolo intitolato « *Facciamo fronte al futuro* », divulgato prima che fosse conosciuta la data delle elezioni, e che comprendeva un programma aggiornato di nazionalizzazione, programma che rappresentava quanto il partito riteneva di poter realizzare nella durata di una sola legislatura.

Questo programma, relativamente all'industria considerava la adduzione in pubblica proprietà e direzione delle industrie carbonifere, del gas e dell'elettricità, dei trasporti interni ferroviari, stradali, aerei e fluviali, dell'acciaio e del ferro, tutte, però, previo congruo indennizzo. Il documento laburista metteva a punto che, sebbene fine ultimo del Partito fosse quello di istituire una *Commonwealth* socialista, questo non avrebbe potuto accadere da una notte all'altra, con una specie di rivoluzione di fine settimana (*a week-end revolution*); occorreva in primo luogo attuare un razionale programma industriale. Altri punti del programma laburista erano: passaggio in pubblica proprietà della Banca d'Inghilterra (v. la legge sulla nazionalizzazione della B. d'Ingh. nel fascicolo 4-1945) e coordinamento della attività creditizia delle altre banche

COME LA NAZIONE HA VOTATO NEL 1935

COLLEGI	Elettori	Conservatore	Liberale-Nazionale	Nazionale-Laburista	Nazionale	Laburista	Liberale	Liberali Indipendenti	Partito Laburista Indipendente	Comunista	Partito Repubblicano Irlandese	Indipendenti	Totali
"Borghi,"* di Londra	2.830.241	875.210	27.433	20.335	—	759.519	57.505	—	—	—	—	1.472	1.741.474
"Borghi," d'Inghilterra	9.935.269	3.700.484	393.275	163.892	—	3.211.903	350.026	—	15.720	—	—	57.621	7.892.921
Contee d'Inghilterra	12.039.939	4.421.774	253.159	119.515	37.819	3.083.182	701.459	—	2.961	—	—	19.734	8.639.603
"Borghi," del Galles e Monmouth . . .	354.219	63.906	18.784	16.954	—	118.916	6.486	19.242	9.640	13.655	—	—	267.583
"Borghi," di Scozia	785.882	140.193	17.372	—	35.318	276.914	85.455	45.908	—	—	—	2.534	603.694
Contee di Scozia . . .	1.503.897	472.533	69.233	—	—	480.777	81.299	—	86.251	—	—	1.286	1.191.379
Irlanda del Nord . . .	1.550.057	490.058	79.839	19.115	4.621	383.005	92.936	—	84.945	13.462	—	24.454	1.132.435
TOTALI	400.972	292.840	—	—	—	—	—	—	—	—	56.833	101.494	451.167
TOTALI	29.400.476	10.456.998	859.095	339.811	77.758	8.314.216	1.375.166	65.150	139.517	27.117	56.833	208.595	21.920.256

Totale dei voti per il Governo 11.733.662 Totale dei voti per l'Opposizione 9.977.999

Per i collegi che hanno rieletto due membri è dato il numero complessivo dei voti ottenuti e non il numero degli elettori votanti. — Ciò spiega l'apparente sconcordanza tra le cifre relative all'Irlanda del Nord.

* Denominazione storica, indicante circoscrizioni territoriali comprensive di più collegi urbani.

elle elezioni in GB

dei risparmiatori dall'inflazione, per una notevole riduzione delle tasse e per la semplificazione del sistema tributario.

I liberali

ai bisogni dell'industria; pubblico controllo dei monopoli e dei cartelli; l'attuazione di un appropriato sistema economico e del controllo dei prezzi per assicurare la produzione dei beni essenziali in primo luogo durante il periodo di transizione dalla guerra alla pace e per sostenere i prezzi; la istituzione di un Ufficio Nazionale degli investimenti, incaricato di determinare la priorità degli investimenti d'interesse sociale e di promuovere migliori investimenti industriali. La nazionalizzazione della terra non, era compresa nel programma, pur essendo proclamata obiettivo finale laburista. Come primo passo verso di essa, era proposto che allo Stato ed agli enti locali fossero attribuiti poteri più larghi e di rapida attuazione per l'acquisto di terra necessaria per i pubblici bisogni. La dichiarazione laburista poneva in particolare evidenza che il Partito non aveva intenzione di vietare o imporre il sistema economico o il controllo dei prezzi per il gusto del controllo in sé, ma esclusivamente per garantire il Paese «contro il caos che seguirebbe la fine di ogni controllo pubblico».

I conservatori

Il Governo prese in considerazione gli stessi argomenti del partito laburista, il suo atteggiamento fu enunciato nella «Dichiarazione politica agli elettori» di Winston Churchill. Il «motivo» essenziale di tale dichiarazione era costituito dalla insistenza sulla eccellenza della libera iniziativa in contrapposto al controllo statale. Questo tema era intrecciato con l'esposizione di un «piano quadriennale di ricostruzione», che comprendeva le principali direttive politiche, già elaborate e concordate nel governo di coalizione, per assicurare al popolo «pane, lavoro e casa» e per la estensione della protezione sociale sulle linee del Piano Beveridge. Per realiz-

zare l'occupazione integrale rispettando l'individuale libertà, Churchill affermava esser necessario che fosse la iniziativa privata a dare opportunità e sostegno al piano. La mutua cooperazione fra l'impresa privata e lo Stato, piuttosto che il controllo dello Stato, doveva costituire il primo ed essenziale elemento; nulla, inoltre, doveva essere fatto capace di «paralizzare lo spirito d'avventura» nel commercio oltremare. «E' caratteristica connaturale del genio del popolo britannico l'essere libero per usare del proprio raziocinio e giammai farsi servo dello Stato, né attendere ordini dall'alto per agire».

In altro punto della «Dichiarazione», Churchill diceva che sebbene alcuni controlli — ed il razionamento alimentare — sarebbe stato necessario continuassero fino al ritorno di condizioni normali, il Governo si sarebbe adoperato per rimuovere i controlli stessi non appena il bisogno fosse scomparso. I controlli originariamente istituiti a difesa del consumatore tendevano ad avvilupparlo e a recargli danno dal momento nel quale le condizioni erano mutate ed i suoi interessi potevano considerarsi salvi.

Proposte specifiche relative all'industria erano le seguenti: istituzione, a cura del Ministero per i Combustibili, di un ente centrale per promuovere — e se necessario imporre — aggruppamenti e fusioni per una più efficiente organizzazione dell'industria carbonifera; deferimento ad un tribunale indipendente dei pubblici reclami contro gli abusi dei monopoli. Il Governo prometteva inoltre di promuovere le ricerche scientifiche e di incoraggiare la cessazione di un antiquato sistema e metodo di lavoro al fine dell'incremento della efficienza e della capacità produttiva dell'industria in generale. Si faceva inoltre parola di provvedimenti per impedire il rialzo dei prezzi, per difendere il potere d'acquisto

Il Partito Liberale pubblicò un «Programma radicale di riforme concrete». Nella sezione dedicata alla politica interna, questo «Programma» esprimeva la fiducia del Partito nella iniziativa privata e nel valore dello sforzo individuale; della disputa pro e contro la nazionalizzazione diceva che essa era inattuale (*out of date*); tuttavia, proponeva il pubblico dominio là dove questo risultava più «economico». La direttiva liberale era che ove non vi fosse più spazio alla espansione di una industria o per una utile concorrenza, o là dove una industria od un gruppo di industrie era diventato un monopolio, là avrebbe trovato luogo la proprietà pubblica. Il «Programma», esprimeva ancora la convinzione della coesistenza della privata iniziativa e di una estesa sistema organizzativo sotto il controllo dello Stato. Gli elementi di discriminazione per decidere ove l'una o l'altra forma fosse necessaria, erano la pubblica utilità, la efficienza produttiva ed il benessere delle persone addettevi. Nel suo «Manifesto in 20 punti» il Partito Liberale proponeva che le ferrovie, insieme con la larga parte dei trasporti per via ordinaria controllata dalle compagnie ferroviarie, fossero considerate come pubblici servizi in un piano nazionale; che l'industria elettrica fosse riorganizzata come un pubblico servizio; che l'industria carbonifera fosse ricondotta nell'ambito dei pubblici servizi, a condizione di un indennizzo, di nessuno sgravio fiscale e della protezione del consumatore contro ingiustificati rialzi dei prezzi. I liberali si facevano inoltre proclamatori di una politica della terra fondata sui seguenti punti: acquisizione immediata in pubblica proprietà dei diritti di costruzione su aree fabbricabili e periodici prelievi fiscali sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. Il «Manifesto» diceva ancora che sebbene molti controlli resi necessari dalla guerra non potevano

COME LA NAZIONE HA VOTATO NEL 1945

COLLEGI	Elettori	Conservatore	Unionista Ulsteriano	Nazionale	Liberale Nazionale	Laburista	Liberale	Common-Wealth	Laburista Indipendente	Comunista	Altri	Indipendenti	Totali
«Borghi,, di Londra	2.004.874	473.075	—	6.876	16.517	770.122	51.919	8.984	—	12.930	326	27.638	1.368.387
«Borghi,, d'Inghilterra	10.986.579	2.957.840	—	77.657	320.726	4.595.426	757.347	20.317	5.954	38.480	949	66.998	8.841.694
Contee d'Inghilterra	13.978.158	4.135.666	—	26.235	250.509	4.606.904	1.099.000	77.102	—	2.344	534	124.492	10.322.786
«Borghi,, del Galles	451.707	56.142	—	11.306	19.191	197.999	26.102	—	—	15.761	3.683	5.693	335.877
Contee del Galles e Monmouth . . .	1.305.178	164.638	—	20.600	44.852	581.185	172.451	—	—	—	11.068	—	994.794
«Borghi,, di Scozia	1.536.217	392.110	—	232	36.110	562.735	59.299	932	40.725	15.629	19.071	3.744	1.130.587
Contee di Scozia . . .	1.796.525	486.095	—	—	71.978	581.675	73.550	3.299	—	17.636	11.524	13.647	1.259.404
Irlanda del Nord . .	777.181	—	392.454	—	—	96.246	—	—	—	—	148.078	82.991	719.769
TOTALI	32.836.419	8.665.566	392.454	142.906	759.883	11.992.292	2.239.668	110.634	46.679	102.780	195.233	325.203	24.973.298

Totale dei voti per il Governo 9.960.509

Totale dei voti per l'opposizione 15.012.489

Compresi 22.997 voti raccolti dal magg. G. Lloyd-George

La colonna «Altri» comprende: Partito Democratico, 1809 voti — Nazionalista Scozzese, 30.595 voti — Nazionalista Gallesese, 14.751 voti — Nazionalista Irlandese, 148.078 voti.

essere aboliti senza incorrere nei pericoli del rialzo dei prezzi e dell'inflazione, i liberali erano assolutamente risolti a che «nessun controllo perduri oltre lo strettamente necessario per il benessere del Paese e per la piena occupazione del popolo».

I liberali infine caldeggiavano una riforma del sistema elettorale per rendere il Parlamento più aderente al numero di voti effettivamente raccolto da ciascun partito.

La campagna elettorale

La radio ha giocato un ruolo importante nella campagna elettorale. La B.B.C. eliminò dai suoi programmi qualunque cosa potesse influenzare il voto dell'elettore, e diede tempo per la radiodiffusione di discorsi elettorali per 6 sere la settimana per un mese, da parte di esponenti dei vari partiti in misura a ciascuno congrua. Il Governo ed il Partito Laburista fruiro ciascuno di 10 radiodiffusioni; il Partito Liberale di 4. Successivamente, ogni partito di minoranza che contasse almeno 20 candidati proclamati ebbe la possibilità di radiodiffondere il suo programma: così i partiti Comunista e della *Common Wealth* poterono fruire di una radiodiffusione ciascuno. I discorsi elettorali furono diffusi sui programmi interni e su quelli per le forze armate, sì che queste ebbero la possibilità di seguirli. Churchill tenne quattro dei dieci discorsi riservati al suo partito. Il suo primo radiodiscorso del 4 giugno segnò l'apertura della campagna elettorale e l'ultimo, del 30 giugno, che gli diede l'ultima parola, ne segnò il termine.

La battaglia radiofonica fu condotta con particolare asprezza da Churchill e fu vivacissima per il dibattito tra lui, Attlee, Morrison e Bevin.

Il 20 giugno il Partito Laburista pubblicò una dichiarazione ufficiale nella quale comunicava che il prof. *Harold Laski* aveva chiamato in giudizio l'autore di una lettera, ed alcuni giornali che l'avevano pubblicata, nella quale gli si imputava di aver detto in un discorso che il Partito Laburista «avrebbe fatto uso della violenza», se necessario per realizzare i suoi obiettivi politici. La dichiarazione precisava che l'argomento, per quanto riguardava il prof. Laski, era *sub judice*, ma, per quanto riguardava il Partito Laburista, era necessario metterlo bene in chiaro e nei suoi propri termini. Nulla, infatti, si poteva trovare in qualunque dichiarazione del Partito, fin dalla sua origine, che giustificasse l'asserzione della sua fede nella violenza. Al contrario, esso era un partito socialdemocratico, dedito a conseguire i suoi obiettivi con mezzi democratici. Il Partito Laburista aveva sempre accettato e difeso le libere istituzioni parlamentari come il mezzo per raggiungere i suoi democratici fini e i suoi titoli democratici erano fuori discussione.

Ancora polemica tra Churchill, Attlee e Laski

Churchill riprese, in una lettera ad Attlee del 2 luglio, la polemica sui rapporti tra il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ed i membri laburisti del governo, ribadendo che *Harold Laski* — presidente del Comitato — non aveva ritirato la sua affermazione secondo la quale Attlee si sarebbe recato a Potsdam come «muto osservatore» e che il partito non si sarebbe sentito impegnato dalle

decisioni della Conferenza. Churchill rilevava che sebbene egli, Attlee, avesse personalmente respinto l'opinione di Laski, nondimeno questi non era stato sconfessato dal partito e pertanto quella rimaneva l'opinione ufficiale, autorevole e confermata del Partito Laburista. Ne seguiva che qualunque governo laburista o socialista sarebbe stato sottoposto alle direttive del suo Comitato Esecutivo. La situazione, se tale, era estremamente «inquietante» ed era necessario ch'essa fosse ampiamente chiarita da Attlee alla nazione.

Attlee replicò che le relazioni istituzionali tra il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ed il Partito Laburista Parlamentare sussistevano immutate da anni. Ed aggiungeva che da nessuna risoluzione dei congressi nazionali del Partito né da alcuna disposizione statutaria poteva dedursi che il Partito Laburista Parlamentare dovesse dar conto — peggio, fosse sotto la direzione del Comitato Esecutivo Nazionale. «In nessun tempo ed in nessuna circostanza — precisava Attlee — il Comitato Esecutivo ha avuto intenzione di dare istruzioni al Partito Laburista Parlamentare... Il Presidente (del C.E.N.) non ha il potere di darmi istruzioni...».

Il 3 luglio, due giorni prima delle elezioni, Churchill scrisse una seconda lettera ad Attlee, dichiarando di non considerare soddisfacenti le spiegazioni avute. Riteneva che una questione così importante e delicata non poteva essere adeguatamente chiarita se non da una dichiarazione congiunta dallo stesso Attlee e di Laski, sull'uso dei rispettivi poteri per il futuro.

In una breve replica, Attlee obiettò che Churchill non apprezzava la differenza tra il Partito Laburista ed il Partito Laburista Parlamentare e ciò lo induceva a confusioni. Attlee scartava la proposta di dichiarazione congiunta fatta da Churchill, osservando che, nel farla, egli «sottovalutava l'intelligenza del pubblico».

A questo punto la corrispondenza è finita.

Oltre ai radiodiscorsi, Churchill compì un largo giro elettorale. Tra l'altro, in quattro giorni, percorse, in automobile scoperta, più di 1000 miglia e pronunciò oltre 40 discorsi. Fu dovunque e da tutti bene accolto; dissenzi, anche vivaci, incontrò invece a Londra.

Le elezioni si erano già svolte e se ne attendeva l'esito, quando Churchill partì per Potsdam, accompagnato da Attlee e da Eden. Il 25 luglio la Conferenza fu sospesa per consentire ai tre di essere presenti a Londra alla proclamazione dei risultati. Ma Churchill non tornò più a Potsdam: alle 7 di sera del 26 luglio, egli non era più Primo Ministro.

A Potsdam tornò Attlee e si vide la chiarezza di Churchill nell'averlo invitato ad accompagnarlo alla Conferenza, che Attlee poté proseguirne i lavori senza alcuna discontinuità.

I risultati delle elezioni

Churchill fu rieletto con una maggioranza di 17.000 voti, ma il candidato indipendente che gli contese il collegio ottenne 10.000 voti: ciò che destò stupore generale.

Ci sono stati dei gravi infortuni tra i candidati ex-ministri e parecchi dei più buoni «uomini giovani» del Partito Conservatore sono stati sconfitti. Fra i 31 membri del Governo che per-

dettero il seggio, 5 erano ministri del Gabinetto ed 8 ministri con rango di Gabinetto.

Altro risultato notevole fu il modo con il quale il corpo elettorale si schierò dietro l'uno o l'altro dei partiti maggiori. I piccoli partiti ed i piccoli gruppi furono spazzati via. Il Partito Liberale, una volta potente, subì la più schiacciante sconfitta. Su 307 candidati, soltanto 12 furono eletti (18 liberali erano nel precedente Parlamento). Nondimeno, i candidati raccolsero 2.299.668 voti e il numero assolutamente inadeguato di seggi ottenuti fece reiterare le proteste dei liberali contro il sistema elettorale, — *unfair*, come lo qualificavano — che esigevano fosse cambiato. *Sir Archibald Sinclair*, leader del Partito, perdé il seggio, e così perfino *Sir William Beveridge* e *Sir Percy Harris*, l'«uomo di punta» del Partito. Il Partito Liberal-Nazionale, con 13 eletti su 53 candidati, ebbe il maggior successo tra i partiti minori, ma *Ernest Brown*, il leader, perdé il seggio a Leith. Il Partito Comunista riuscì a far eleggere 2 dei suoi candidati e quello della *Common Wealth* 1.

Su 27 donne candidate ne sono state elette 24.

La composizione della Camera dei Comuni allo scioglimento era la seguente:

Conservatori	358
Laburisti	164
Liberal-nazionali	26
Liberali	18
Indipendenti	20
Laburisti nazionali	5
Nazionali	4
Laburisti indipendenti	3
Partito Laburista Indipend.	3
Common Wealth	3
Comunisti	1
Nazionalisti Scozzesi	1
Nazionalisti Irlandesi	2
Seggi vacanti	7
Totale	615

I 7 seggi vacanti erano precedentemente occupati da 3 conservatori, 2 laburisti ed 1 liberal-nazionale, così che i conservatori coprivano 361 seggi, i laburisti 166 ed i liberal-nazionali 27.

Dopo le elezioni, il Governo ed i Partiti dell'Opposizione — compresi i seggi vacanti — sono rappresentati come segue:

GOVERNO	
Laburisti	393
Liberali	12
Partito Laburista Indip.	3
Comunisti	2
Common Wealth	1
Nazionalisti Irlandesi	2
Totale	413
OPPOSIZIONE	
Conservatori	189
Unionisti Ulsteriani	9
Nazionali	2
Liberal-nazionali	13
Totale	213
Indipendenti	14
TOTALE GEN.	640

Il nuovo Parlamento si è riunito per prima volta il 1. agosto 1945 e come suo primo atto ha rieletto *Speaker* il colonnello *Douglas Clifton Brown* (conservatore).

Il discorso della Corona, indirizzato il 15 agosto, ha coinciso con la resa del Giappone e con la fine della guerra mondiale.

GRANDI [oltre 20.000 voti] e PICCOLE [meno di 500 voti] MAGGIORANZE ALLE ELEZIONI GENERALI

GRANDI MAGGIORANZE

CONSERVATORI		
Bournemouth	Sir L. Lyle	20,312
LABURISTI		
Wentworth	W. Paling	35,410
Llanely	J. Griffiths	34,117
Seaham	E. Shinwell	32,257
Rother Valley	D. Griffiths	29,830
Dagenham	J. Parker	29,539
Neath	D. J. Williams	29,491
Mansfield	H. B. Taylor	28,811
Rothwell	T. J. Brooks	28,459
Aberdare	G. H. Hall	27,969
Hemsworth	G. Griffiths	26,206
Ogmore	E. J. Williams	25,003
Morpeth	R. J. Taylor	24,442
Don Valley	T. Williams	24,321
Broxtowe	F. S. Cocks	24,201
Abertillery	G. Daggan	24,193
Southall	W. H. Ayles	24,057
Bedwellty	C. Edwards	23,839
Chester-le-Street	J. J. Lawson	23,560
Rotherham	W. Dobbie	23,234
Doncaster	E. Walkden	23,051
Normanton	T. Smith	22,979
Derbyshire, Southern	A. J. Champion	22,950
Caerphilly	N. Edwards	21,969
Houghton-le-Spring	W. R. Blyton	21,866
Clay Cross	H. Neal	21,517
Pontypridd	A. Pearson	20,563
Ebbw Vale	A. Bevan	20,451

PICCOLE MAGGIORANZE

CONSERVATORI		
Worcester	Cap. G. R. Ward	4
Caithness e Sutherland	E. L. G. Dower	6
Northwich	Brig. J. G. Foster	15
Bury	W. Fletcher	110
Barkston Ash	Col. L. Ropner	116
Leeds, N.	Cap. O. Peake	128
Yeovil	Ten. Col. W. H. Kingsmill	174
Orkney e Shetland	Magg. B. Neven-Spence	329
Borghi di Caernarvon	Ten. Col. D. Price White	336
LIBERALI		
Merioneth	Com.te Sqdr. E. O. Roberts	112
Pembroke	Magg. G. Lloyd-George	168
Cumberland, N.	W. Roberts	198
LABURISTI		
Rusholme (Manchester)	H. L. Hutchinson	10
Cambridgeshire	A. E. Stubbs	44
Norfolk, S. W.	S. Dye	53
Kevingrove (Glasgow)	J. L. Williams	88
Derbyshire, W.	C. F. White	156
Harborough	H. C. Attewell	204
Dulwich	Magg. W. Vernon	211
Sudbury	Ten. Col. R. Hamilton	247
The Hartlepoons	D. T. Jones	275
Bedford	T. Col. Skeffington-Lodge	288
Hitchin	Magg. P. A. Jones	346
Wembley, N.	C. R. Hobson	432

CANDIDATI

Circoscrizioni territoriali	Numero dei seggi	RIPARTIZIONE TRA I PARTITI													TOTALI	
		Conserv.	U. U. ¹	Nazionale	Liberal-Nazionale	Laburista	Liberal	C. W. ²	P. L. I. ³	Comunista	Democra-tico	Nazionale Scozzese	Nazionale Gallese	Nazionale Irlandese		Indipend.
- Borghi - di Londra	62	55	-	3	5	59	19	3	-	3	1	-	-	-	9	157
- Borghi - d'Inghilt.	216	190	-	7	19	214	111	6	2	10	2	-	-	-	16	577
Contee d'Inghilterra	232	216	-	1	14	222	135	12	-	2	-	-	-	-	25	629
- Borghi - del Galles	11	5	-	1	2	10	5	-	-	1	-	-	-	-	1	27
Contee del Galles	24	13	-	3	3	23	13	-	-	-	-	5	-	-	60	60
- Borghi - di Scozia	33	29	-	1	3	31	10	1	3	4	-	5	-	-	4	91
Contee di Scozia	38	33	-	-	5	37	12	1	-	1	-	-	-	-	1	93
Irlanda del Nord	12	-	13	-	-	6	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25
Università	12	2	-	1	-	2	2	-	-	-	-	1	-	3	16	24
TOTALI	640	543	13	17	51	604	307	23	5	21	5	8	8	3	75	1683

DONNE AI COMUNI

Al nuovo Parlamento siede il più grande numero di donne che mai vi è stato. Su 87 candidate presentatesi, ne sono state elette 24: 21 laburiste, una per ciascuno dei partiti conservatore e liberale e una indipendente.

Soltanto 6 delle 24 deputate appartenevano già al vecchio Parlamento; 2 ne erano state membri precedentemente. La circoscrizione di Sutton (Plymouth) che fin dal 1919 era rappresentata dalla viscontessa Lady Astor (C) — la prima donna deputata — ha eletto di nuovo una donna, ma laburista. 11 donne già membri del precedente Parlamento si sono ripresentate: 5 — tutte del partito conservatore — sono state sconfitte.

DEPOSITI INCAMERATI

(Il candidato deve versare un deposito di 150 sterline che viene restituito solo nel caso che, se eletto, prenda possesso nel seggio in Parlamento, o, se non eletto, abbia ottenuto almeno 1/8 dei voti necessari).

Centosessantatré depositi (equivalenti alla somma complessiva di 24.450 sterline) sono stati incamerati, numero insolitamente elevato, specie se messo al confronto con quello di 84 depositi nelle elezioni immediatamente precedenti e con quello di 75 nelle elezioni del 1931. I dati ufficiali, forniti dai partiti principali sono i seguenti: Liberale, 64; Common-Wealth, 16; Comunisti, 12; Conservatori, 5; Laburista, 2; Nazionale Gallese, 7; Nazionale Scozzese, 6; Nazionale, 6; Democratico, 5; Laburista Indipendente, 1; Indipendenti, 44 (compresi 5 candidati universitari).

DEPUTATI ELETTI

Circoscrizioni territoriali	Numero dei seggi	RIPARTIZIONE TRA I PARTITI													TOTALI	
		Conserv.	U. U. ¹	Nazionale	Liberal-Nazionale	Laburista	Liberal	C. W. ²	P. L. I. ³	Comunista	Democra-tico	Nazionale Scozzese	Nazionale Gallese	Nazionale Irlandese		Indipend.
- Borghi - di Londra	62	13	-	1	-	47	-	-	-	1	-	-	-	-	1	62
- Borghi - d'Inghilt.	216	42	-	-	-	173	-	-	-	-	-	-	-	-	1	216
Contee d'Inghilterra	232	106	-	-	7	110	5	1	-	-	-	-	-	-	3	232
- Borghi - del Galles	11	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Contee del Galles	24	2	-	-	1	15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	24
- Borghi - di Scozia	33	9	-	-	1	20	-	-	3	-	-	-	-	-	-	33
Contee di Scozia	38	15	-	-	4	17	-	-	1	-	-	-	-	-	1	38
Irlanda del Nord	12	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	12
Università	12	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	12
TOTALI	640	189	9	2	13	393	12	1	3	2	-	-	-	2	14	640

1 - Partito Unionista Ulsteriano; 2 - Partito della Common - Wealth; 3 - Partito Laburista Indipendente.

IL GOVERNO DI S. M. BRITANNICA

Elenco completo delle cariche e dei ministri

CARICA	NUOVO MINISTERO	CARICA	NUOVO MINISTERO
AFFARI ESTERI: SEGRETARIO DI STATO* SOTTOSEGRETARIO	Mr. ERNEST BEVIN Mr. H. McNEIL	LAVORI PUBBLICI: MINISTRO - SEGRETARIO PARLAMENTARE	Mr. G. TOMLINSON Mr. J. H. WILSON
AGRICOLTURA E PESCA: MINISTRO* SEGRETARIO PARLAMENTARE	Mr. TOM WILLIAMS EARL OF HUNTINGDON	LAW OFFICERS: PROCURATORI GENERALI LORD AVVOCATO	Sir H. W. SHAIWCROSS Sir F. SOSKICE Mr. G. R. THOMSON
ALIMENTAZIONE: MINISTRO SEGRETARIO PARLAMENTARE	Sir BEN SMITH Dr. EDITH SUMMERSKIL	PROCURATORE GEN. PER LA SCOZIA	—
AMMIRAGLIATO: PRIMO LORD* SEGRETARIO PARLAMENTARE LORD CIVILE SEGRETARIO FINANZIARIO	Mr. A. V. ALEXANDER — Mr. W. J. EDWARDS Mr. J. DUGDALE	LORD CANCELLIERE*:	Lord JOWITT
APPROVV. E PROD. AERON.: MINISTRO SEGRETARIO PARLAMENTARE	Mr. J. WILMOT Mr. W. LEONARD Mr. A. WOODBURN	LORD PRES. DEL CONSIGLIO*:	Mr. H. MORRISON
ARIA: SEGRETARIO DI STATO* SOTTOSEGRETARIO	Visconte STANGATE J. STRACKEY	LORD DEL SIGILLO PRIVATO*:	Mr. A. GREENWOOD
ASSICURAZIONE NAZIONALE: MINISTRO SEGRETARIO PARLAMENTARE	Mr. J. GRIFFITHS Mr. G. S. LINDGREN	MINISTRO DI STATO*:	Mr. P. J. NOEL-BAKER
AVIAZIONE CIVILE: MINISTRO SEGRETARIO PARLAMENTARE	Lord WINSTER Mr. IVOR THOMAS	MINISTRO RESID. NELL'A. O.*:	—
COLONIE: SEGRETARIO DI STATO* SOTTOSEGRETARIO	Mr. GEORGE HALL Mr. R. CREECH JONES	MINISTRO RESID. NEL M. O.*:	—
COMBUSTIBILI ED ENERGIA: MINISTRO* SEGRETARIO PARLAMENTARE	Mr. E. SHINWELL Mr. W. FOSTER	PENSIONI: MINISTRO SEGRETARIO PARLAMENTARE	Mr. WILFRED PALING Mrs. J. L. ADAMSON
COMMERCIO: MINISTRO SEGRETARIO PARLAMENTARE SEGRETARIO PER IL COM- MERCIO D'OLTREMARE	Sir S. CRIPPS Mr. ELLIS SMITH Mr. H. A. MARQUAND	PIANI URBANI E RURALI: MINISTRO SEGRETARIO PARLAMENTARE	Mr. L. SILKIN Mr. F. MARSHALL
DOMINI: SEGRETARIO DI STATO* SOTTOSEGRETARIO	Visconte ADDISON Mr. J. PARKER	POSTE: DIRETTORE GENERALE VICE DIRETTORE GENERALE	EARL OF LISTOWEL Mr. W. A. BURKE
DUCATO DI LANCASTER: CANCELLIERE	Mr. J. B. HYND	PRODUZIONE AERONAUTICA:	(fuso col Ministero degli Approvvigionamenti)
EDUCAZIONE MINISTRO* SEGRETARIO PARLAMENTARE	Miss E. WILKINSON Mr. A. JENKINS	PRIMO MINISTRO, PRIMO LORD DEL TESORO E MINISTRO DELLA DIFESA*	Mr. C. R. ATTLEE
GUERRA: SEGRETARIO DI STATO* SOTTOSEGRETARIO SEGRETARIO FINANZIARIO	Mr. J. J. LAWSON Lord NATHAN Mr. F. J. BELLENGER	RAG. GEN. DELLO STATO:	—
INDIA E BURMA: SEGRETARIO DI STATO* SOTTOSEGRETARIO	Lord PETRICK-LAWRENCE Mr. A. HENDERSON	SALUTE: MINISTRO* SEGRETARIO PARLAMENTARE	Mr. A. BEVAN Mr. C. W. KEY
INFORMAZIONI: MINISTRO	Mr. E. J. WILLIAMS	SCOZIA: SEGRETARIO DI STATO* SOTTOSEGRETARIO	Mr. J. WESTWOOD Mr. G. BUCHANAN Mr. T. FRASER
INTERNI: SEGRETARIO DI STATO* SOTTOSEGRETARIO	Mr. CHUTER EDE Mr. G. H. OLIVER	TESORO: CANCELLIERE DELLO SCAC- CHIERE* SEGRETARIO FINANZIARIO SEGRETARIO PARLAMENTARE LORDS DELEGATI	Mr. H. DALTON Mr. W. G. HALL Mr. W. WHITELEY Mr. R. J. TAYLOR Mr. J. HENDERSON Mr. F. COLLINGDRIDGE Mr. A. BLENKINSOP Mgg. R. M. M. STEWART
LAVORO E SERV. NAZIONALE: MINISTRO* SEGRETARIO PARLAMENTARE	Mr. G. A. ISAACS Mr. NESS EDWARDS	TRASPORTI DI GUERRA: MINISTRO SEGRETARIO PARLAMENTARE	Mr. A. BARNES Mr. G. R. STRAUS
		CASA DI S. M.: TESORIERE CONTROLORE VICE CIAMBELLANO GENTILUOMO COMANDANTE DELLA GUAR- DIA LORDS SERVITORI	Mr. G. MATHERS Mr. A. PEARSON Cap. J. W. SNOW Lord AMMON Lord WALKDEN

* Fa parte del Gabinetto.

Rassegna dei libri

Roberto LUCIFERO - *Introduzione alla libertà* - (O. E. T., Roma - s. d., ma 1944).

Benché apparso ormai da circa un anno, questo scritto del Lucifero conserva interesse. Esso vuole essere unicamente una spiegazione dell'importanza politica e sociale delle leggi elettorali, e una delucidazione, si direbbe popolare, dei congegni relativi.

Si divide in 3 parti: nella prima si parla dell'importanza delle leggi elettorali in generale, nella seconda dei congegni elettorali, nella terza dei sistemi.

Nella prima si mostra come dagli Stati assoluti, nei quali si riteneva che la direzione della cosa pubblica spettasse a determinate persone per diritto divino, si passò a forme statuali basate sulla consultazione popolare, e quindi fondate sulla volontà della Nazione. Le leggi elettorali costituiscono lo strumento fondamentale per l'attuazione di questa volontà popolare. La distinzione tra legge elettorale amministrativa e legge elettorale politica si fonderebbe su un criterio di specializzazione propria dell'evoluzione delle strutture statuali moderne: benché di carattere pubblico, gli interessi territoriali e quelli generali a tutto lo Stato presentano tra loro delle notevoli differenze, per cui si rende necessario distinguere i due tipi di leggi elettorali. Quella elettorale politica, per la sua dignità, deve assicurare la fiducia tra lo Stato e la massa dei cittadini, i quali vedono ai posti di comando persone da essi stessi designate.

Dopo avere illustrato le indegnità e incompatibilità sia nell'elettorato attivo che in quello passivo, e alcuni caratteri moderni dei problemi elettorali, come ad es. l'irrompere delle masse sul piano politico, la prima parte si chiude con una deliberazione del problema della scelta tecnica e della scelta politica e delle responsabilità politiche dei governanti e dei governati.

La seconda parte è una illustrazione dei problemi tecnici concernenti il congegno elettorale, i voti (scritto, orale, diretto, indiretto, obbligatorio, libero, ecc.) e i collegi elettorali. Nella terza sono esaminati i sistemi elettorali, tra cui il collegio uninominale - a proposito del quale va rilevata la molto esatta spiegazione del regime parlamentare come regime di maggioranza, e del perché la maggioranza deve poter effettivamente governare -, i collegi plurinominali e i sistemi proporzionali.

Quest'ultima parte contiene alcune inesattezze, mentre invece nella prima non vi è da notare altro che una lieve confusione tra il concetto di massa e quello di folla. Tuttavia si tratta di

questioni affatto secondarie, largamente scontate dalla facilità ed eleganza di scrittura, e dalla notevole semplicità raggiunta nell'esporre problemi così complessi.

Riccardo DRAGO: *La proporzionale nel rispetto della volontà popolare*. (Editrice «Criminalia» - Roma, 1946).

Il breve studio, dopo aver posto in rilievo i pregi e i difetti del sistema proporzionale (l'A. osserva, veramente, che non si deve parlare di proporzionale pura, ma di collegio plurinominali) e del collegio uninominale, muove una critica alquanto violenta al criterio seguito, dalla commissione ministeriale incaricata di redigere il progetto della legge elettorale per l'Assemblea costituente, nella suddivisione in collegi troppo diversi tra loro per estensione e popolazione: sarebbe necessaria una uniformità quasi assoluta tra i vari collegi elettorali; uniformità che porterebbe all'assegnazione, ad ogni circoscrizione, di un numero fisso di deputati. L'autore propone pertanto una ripartizione tale che consenta di eleggere in ogni collegio sei candidati (collegio esanominale): dalla tabella illustrativa di tale suo progetto risulta però che il numero degli abitanti rispetto ad ogni deputato da eleggere non è costante (come invece avviene sia nel progetto di legge in corso di approvazione, sia in altre precedenti leggi italiane e straniere), ma varia nei diversi collegi da un minimo di 74.000 a un massimo di 86.000.

L'A. conclude proponendo che si voti separatamente, su un'unica scheda, prima per il partito e poi per i candidati designati dal partito prescelto, nell'ordine di preferenza. A tale doppia votazione dovrebbe naturalmente corrispondere un doppio scrutinio di schede. Se poi l'elettore designa soltanto il partito, si rimette al giudizio degli altri elettori per quanto concerne la scelta dei singoli candidati (nulla importando l'ordine di presentazione predisposto dal comitato presentatore della lista).

Guido MASSARON - *La sicurezza collettiva anche in economia*. - (Milano, 1945).

Il libro contiene «le proposte di un uomo alla buona per la riconciliazione dei popoli attraverso una nuova legge economica» che sarebbe poi quella, tutt'altro che nuova, del libero scambio attuato in base a particolari criteri.

«Vincere la pace» è il problema fondamentale della nostra epoca, asserisce l'autore, il quale, assai preoccupato delle disastrose conseguenze di una nuova guerra nella quale «migliaia e migliaia di future bombe volanti, di inimmaginabile potenza e perfezione volerebbero di giorno e di notte senza interruzione, da un pae-

se all'altro con reciprocità continua senza tregua» (pag. 56) e «terremoti scientifici» potrebbero essere provocati dagli uomini (pag. 57), ritiene che il toccasana per tanti mali, potrebbe trovarsi soltanto in questo semplice principio: «abrogazione dei dazi, instaurazione di un sistema di scambi internazionali con pagamenti a mezzo di semplici conteggi, con l'assoluta esclusione dell'oro, il grande colpevole delle guerre» (pag. 19).

L'A. però non si sofferma a studiare i presupposti e le conseguenze della politica da lui patrocinata, né approfondisce gli aspetti politico-sociali della medesima.

LIBRI per la Costituente

Di imminente pubblicazione, a cura del Ministero per la Costituente (editore Sansoni) nella collana Testi e Documenti Costituzionali le leggi costituzionali dei seguenti Paesi (testo ed introduzione storico-giuridica):

STATI UNITI D'AMERICA, a cura di Romolo ASTRALDI.

UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE, a cura di Gaspare AMBROSINI.

SPAGNA (1931), a cura di Vezio CRISAFULLI.

IRLANDA, a cura di Paolo BISCARETTI.

FRANCIA (1875), a cura di Armando SAITTA.

ESTONIA, a cura di Francesco AGRO'.

SVIZZERA, a cura di Vincenzo GUELI.

ABBONAMENTI

L'abbonamento a questo *Bollettino* dal 1° gennaio al 30 aprile 1946 costa L. 100.

Versando l'importo — sul c/c postale n.° 1/8947 intestato al Ministero per la Costituente — entro il 30 gennaio si ha diritto a ricevere i numeri già pubblicati.

VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

Una teca per la Costituzione

Il dott. Michele La Torre, Consigliere di Stato, scrive:

Desumo da un libro di D. W. Brogan che gli americani, nel tabernacolo della Biblioteca del Congresso, a Washington, sfilavano con reverenza avanti al testo della Costituzione e delle Dichiarazioni di indipendenza.

Poiché giova sperare, per il bene del paese, che la nostra futura costituzione avrà vita lunga, confortata dal rispetto dei cittadini, penso che sarebbe opportuno prevedere i mezzi ed i modi per conservare ed onorare il documento suddetto, e quegli altri che ne potranno costituire la base (convocazione etc.).

A tal fine si potrebbe stabilire che essi saranno redatti — anche in deroga alle norme vigenti — in triplice originale, da conservarsi l'uno presso la Raccolta Ufficiale (Ministero Giustizia), un secondo in Campidoglio ed un terzo in un Museo o Biblioteca da determinarsi. Potrebbe anche stabilirsi che tali documenti porteranno le firme del presidente dell'Assemblea Costituente, dei Ministri in carica e dei capi o segretari degli altri partiti, rappresentati in seno alla Costituente. E con ciò rimarrebbe anche escluso — se ve ne fosse bisogno — l'intervento di un potere regio, che non può mettere la firma ad un atto contro se stesso.

Regioni e provincie

Il dott. Michele Rinaldi, Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, interviene con un suo studio nei dibattuti argomenti del regionalismo, del decentramento e dell'autonomia degli enti locali.

Egli pone però una pregiudiziale:

«È opportuno parlare oggi di regionalismo quando non si conosce quale sarà la forma istituzionale della regione?». Ritiene invece che sarebbe opportuno attendere la convocazione della Costituente, «alla quale spetta la prima ed anche più autorevole parola».

Entrando nel merito della delicata questione, egli ricorda che sul regionalismo si hanno due tendenze: «quella favorevole, patrocinata dalle provincie sedi di capoluogo di regione; quella contraria, dalle altre provincie, per quanto molte di queste preferiscano, e fanno male, astenersi dal manifestare la loro opinione».

La ragione di questa netta divisione, che, se pur non apertamente palesata, esiste in tutta la sua sostanza, va ricercata nella precisa convinzione che il regionalismo certamente finirebbe col suscitare, nello stesso suo seno, antagonismi fra provincie e provincie, le quali si troverebbero a dover soggiacere di fronte alla consorella capoluogo di regione.

Ciò certamente non si verifica ora; e se qualche sporadico inconveniente del genere si lamenta, questo non si verificherebbe domani con un governo a larghissima base democratica, emanazione delle Camere legislative, comunque esse saranno denominate, elette con sistema elettorale dalla volontà popolare. Un governo si fatto rap-

presenterebbe l'organo equilibratore per eccellenza, imparziale tutore degli interessi di tutte le provincie, senza distinzione o preferenza di sorta.

Il regionalismo, nel campo pratico, dà inconvenienti, come del resto si è già verificato nella recente designazione dei consultori, e gli esempi, se anche più remoti, potrebbero continuare.

Ma a parte tale considerazione, che agli eccitanti, ai superficiali ed ai teorici può sembrare meschina, sta in fatto che, nonostante le contrarie affermazioni di studiosi, il regionalismo potrebbe rappresentare un pericolo per la compagine unitaria dello Stato e creerebbe antagonismi fra regioni e regioni, incognita questa da evitare, per non aggiungere ancora ragioni di scissione oltre quella dolorosissima, purtroppo sempre esistente, fra nord e sud, ad eliminare la quale tendono gli sforzi degli attuali nostri maggiori uomini politici.

Mi si consenta una domanda ancora: l'Ente regione deve rappresentare effettivamente un ente a sé, accentratore di funzioni statali, od invece non rappresenterà una struttura intermedia fra enti locali e Stato? Nel primo caso, esso non può essere che pregiudizievole alla compagine dello Stato, nel secondo, invece, esso sarebbe indiscutibilmente nocivo ed inopportuno.

Appare quindi per lo meno prudente esaminare con molta ponderazione il grave problema, solamente quando però sarà stata determinata la nuova forma istituzionale della Nazione, come ho già premesso.

Circa il decentramento e l'autonomia degli enti locali, ritengo il problema di non difficile soluzione, a meno che, per amore di innovazione e non per reali esigenze, non si ritenga sopprimere enti necessari ed attrezzati per sostituirne altri di dubbia affermazione ed utilità e più pleoridi, come purtroppo si è verificato in Sicilia con la sistemazione dei servizi sanitari, sui risultati della quale avanzo le più ampie riserve.

Indipendentemente da quelli che potranno essere gli enti locali, dopo l'avvenuta risoluzione della forma istituzionale dello Stato e qualunque possano essere le loro denominazioni in tema di decentramento e di autonomia, possono agevolmente ed anche subito realizzarsi sensibili vantaggi con logici aggruppamento di servizi e con l'attenuazione degli attuali controlli governativi, spesso superflui, qualche volta nocivi, sempre ingombranti.

Non va dimenticato che il passato regime creò una infinità di enti i quali oggi difettano in modo assoluto dei mezzi necessari per poter funzionare senza il notevolissimo intervento da parte dello Stato, intervento che, peraltro, o ritarda, intralciandone il funzionamento, o manca del tutto, mettendo l'ente in condizione di non poter raggiungere le sue finalità. Accenno ai consorzi provinciali antitubercolari, ai consorzi provinciali antitracomatosi ed ai comitati provinciali antimalarici. I servizi cui essi attendono potrebbero molto agevolmente attribuirsi alle Provincie.

Alle provincie dovrebbero inoltre essere attribuite le reti stradali comunali, ad eccezione delle vie interne dell'abitato e ciò anche con grandissimo vantaggio della viabilità e dell'economia nazionale giacché i Comuni, nella «quasi totalità, oltre a non avere i mezzi necessari a provvedervi, mancano di attrezzatura e di personale tecnico».

Come logica conseguenza occorrerebbe dare all'ente provincia i mezzi necessari per provvedere a tali maggiori attribuzioni e svincolarlo dalle ormai consuetudinarie sovvenzioni statali, come del resto è in animo dell'attuale governo democratico».

Per quanto riguarda la vera e propria autonomia degli Enti locali, il RINALDI propone:

1) abolire il visto di esecutività per tutte le deliberazioni degli enti locali: il visto potrebbe se mai essere richiesto solamente per quegli atti, oggi deferiti alla G. P. A., la quale dovrebbe essere abolita come organo di tutela e conservata solamente come organo giurisdizionale;

2) abolire il controllo ministeriale sugli atti più importanti degli enti locali. Esso potrebbe essere conseguito solamente per quelle amministrazioni le quali hanno il bilancio integrato dallo Stato, ipotesi questa che non dovrebbe più verificarsi, data la necessità, d'anzì accennata, di fornire ai detti enti i mezzi necessari alla loro amministrazione autonoma ed indipendente da quella statale;

3) abolire l'ingerenza ministeriale e governativa nell'assunzione del personale addetto ai lavori provinciali di igiene e profilassi e del personale sanitario degli enti locali in genere;

4) conseguentemente, deve cessare la ingerenza del medico provinciale sul personale medesimo ed in particolare su quello dei laboratori provinciali di igiene e profilassi. Il medico provinciale deve semplicemente sovraintendere ai servizi sanitari e proporre alle amministrazioni competenti, i provvedimenti del caso, nelle ipotesi di deficienze e di manchevolezze e non mai sostituirsi ad esse invadendone la competenza e le attribuzioni;

5) abolire il consiglio provinciale di sanità, il quale è un intralcio. Esso, riunendosi molto raramente, arreca il grave inconveniente che molte deliberazioni, in attesa del prescritto parere, attendono lunghi mesi prima di avere il loro corso. Il parere, se necessario, possono benissimo darlo il medico od il veterinario provinciali, che sono gli organi tecnici presso le Prefetture.

Questo Bollettino non ha carattere ufficiale e pertanto non importa alcuna responsabilità del Governo.

Redattore resp. TERENCE MARFORI

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE presso il Ministero per la Costituzione ROMA - Via Panisperna, 89

Autorizzazione della R. Prefettura di Roma n. 5778/B-3-1237

Concessionaria esclusiva per la distribuzione: S. A. Dies, Via Aurora 31 Roma. U.E.S.I.S.A. - VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA